SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 66

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 febbraio 1998)

INDICE

BATTAGLIA: sull'aggressione ai danni di un gruppo folk siciliano recatosi nella Repubblica slovacca (4-07281) (risp. FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 4903

BONFIETTI: sul decesso del signor Andrea Sanfilippo in Grecia (4-07879) (risp. FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4904

BUCCIERO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Putignano (Bari) (4-08733) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4906

CAPALDI: sul servizio postale nel comune di Bagnoregio (Viterbo) (4-08003) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4908

CARCARINO, MANZI: sull'esplosione di un trasformatore elettrico verificatasi nello stabilimento ILVA di Taranto (4-08219) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4909

CARELLA: sull'incendio verificatosi nello stabilimento Enichem di Monte Sant'Angelo (Foggia) (4-08573) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4912

COLLINO: sugli stanziamenti dello Stato alla provincia di Treviso (4-07658) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4914

CUSIMANO: sulle irregolarità verificatesi durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Catania (4-08580) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 4916

DOLAZZA: sulla riforma dell'ordinamento scolastico (4-05949) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4917

DUVA: sulla pianificazione urbanistica degli enti locali (4-08476) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4919

FOLLONI: sulla riorganizzazione scolastica della provincia di Ferrara (4-08627) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4921

GERMANÀ: sui fondi per le spese elettorali (4-08085) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4922

LAURO: sull'insegnamento della storia nelle scuole italiane (4-05980) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 4924

sui problemi della radiotrasmissione in Italia (4-06137) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4926

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

LORETO, BATTAFARANO: sul piano di riorganizzazione dell'Arsenale della Marina militare di Taranto e dello Stabilimento «Marimuni» di Buffoluto (4-09443) (risp. ANDREATTA, *ministro della difesa*) *Pag.* 4928

MANIERI: sull'impianto di depurazione consortile di Maglie (Lecce) (4-05616) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4930

MANTICA: sui rapporti tra la moglie dell'ex assessore alla cultura, Philippe Daverio, e il comune di Milano (4-07366) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4933

MARRI: sulla ricezione dei segnali del telegiornale regionale in Toscana (4-05943) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4934

sulla mancata ricezione dei programmi televisivi della Rai nella Valtiberina (4-05944) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4935

PACE ed altri: sulla trasmissione televisiva della Rai «Regione Italia» (4-07122) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4937

PERA ed altri: sulla manifestazione di protesta tenutasi a Pisa il 21 giugno 1997 per chiedere lo scioglimento della brigata Folgore (4-06678) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4939

PERUZZOTTI ed altri: sulla domanda di riconoscimento di invalidità civile presentata dal signor Antonio Ferrario (4-08169) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4940

PIERONI: sullo stabilimento delle industrie chimiche Caffaro di Torviscosa (Udine) (4-07263) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4942

PREIONI: sul comportamento del commissario straordinario del comune di Borgomanero (Novara) (4-08636) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 4945

RIPAMONTI: sul polo chimico di Pioltello – Rodano (Milano) (4-02486) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4947

sul polo chimico di Pioltello – Rodano (Milano) (4-05982) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 4949

RONCONI: sulle accuse rivolte alla categoria dei medici di medicina generale (4-05060) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4951

SCIVOLETTO: sul potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco di Modica (Ragusa) (4-07199) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4952

SELLA DI MONTELUCE: sulla salvaguardia della *privacy* delle imprese (4-07985) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 4953

TOMASSINI: sul sindacato dei totoricevitori sportivi (4-08030) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 4955

TURINI: sulle inadempienze del comune di Massa Marittima (Grosseto) nei confronti delle nuove disposizioni relative agli enti locali (4-08583) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4956

VERALDI: sull'Ente poste in Calabria (4-07837) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 4958

WILDE: sulle concessioni edilizie nel comune di Sirmione (Brescia) (4-07462) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4959

sulle case-albergo di Sirmione (Brescia) (4-07555) (risp. NAPOLITANO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 4960

BATTAGLIA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel mese di luglio 1997 il gruppo folk siciliano appartenente all'associazione folkloristica «I terrazzani di Trabia», composto da trentadue elementi, si recava nella repubblica Slovacca per partecipare al Festival internazionale di Kezmarok;

che la sera del giorno 14 luglio 1997 il gruppo in questione, trovandosi nella località di Banska Bystrica, decideva di trascorrere alcune ore in una discoteca del luogo denominata «Baru Natali», prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Italia;

che al momento dell'ingresso nel locale, verso le ore 23, i componenti del gruppo venivano assaliti da una decina di «energumeni» subendo, senza un giustificato motivo e per scopi unicamente esibizionistici, un pestaggio del tutto gratuito e riportando gravi ferite in seguito ai pugni e calci loro inferti;

che le forze dell'ordine locali, pur essendo accorse tempestivamente, assistevano passivamente all'aggressione senza intervenire in difesa dei cittadini italiani;

che in seguito ad una seconda aggressione i ragazzi del gruppo riuscivano a rifugiarsi nel pullman che li trasportava, mentre i loro assalitori, gridando e brandendo mazze da baseball, rompevano i vetri sotto gli occhi della polizia che assisteva inerme all'accaduto;

che in seguito alle ferite riportate i feriti più gravi erano costretti, previo pagamento di denaro, a ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale del luogo;

che, subito dopo, il gruppo in questione si recava, con urgenza, presso l'ospedale di Padova dove sono stati eseguiti i primi accertamenti e gli interventi di emergenza nei confronti dei ragazzi più contusi e feriti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di intervenire presso le autorità slovacche affinchè si accertino i responsabili del caso in specie;

di chiarire se l'aggressione sia da interpretare come un gesto volto a colpire delle persone solo perchè di origine italiana e di appurare se, in quel paese, sia presente qualche movimento che inciti alla violenza contro i cittadini italiani.

(4-07281)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – L'incidente occorso nel luglio scorso in Slovacchia al gruppo folcloristico siciliano «I Terrazzani di Trabia» è stato oggetto di immediati interventi da parte della nostra ambasciata a Bratislava. Lo

stesso ambasciatore ha provveduto a portare la questione ai pià alti livelli, interessando personalmente alla vicenda il Ministro deli interni ed il capo della polizia. È stato in particolare chiesto che si faccia piena luce sull'episodio, si individuino i responsabili e si valuti altresì se vi siano stati comportamenti omissivi da parte di agenti di polizia.

Le autorità slovacche hanno espresso all'ambasciatore il proprio rammarico per l'accaduto ed hanno assicurato il massimo impegno per far luce sulla vicenda.

Recentemente il capo della polizia slovacca, nel rilevare come dalle indagini svolte non siano finora emersi elementi concludenti, ha chiesto di poter disporre di ulteriori testimonianze da parte dei nostri connazionali aggrediti. È stata subito interessata la questura di Palermo, che nei giorni scorsi ha interrogato i connazionali per raccogliere più dettagliate descrizioni delle persone e delle autovetture presenti sul luogo dell'incidente, per una loro identificazione. I dati raccolti sono stati immediatamente trasmessi alla polizia slovacca per le ulteriori indagini del caso.

La nostra ambasciata a Bratislava continua a seguire con la massima attenzione la vicenda ed a sollecitare presso le competenti autorità locali una rapida individuazione dei responsabili e l'avvio di un procedimento giudiziario nei loro confronti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(11 febbraio 1998)

BONFIETTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Considerato:

che il 4 marzo 1997 decedeva a Patrasso in Grecia il cittadino italiano Andrea Sanfilippo e che la pubblica opinione bolognese e nazionale è stata particolarmente scossa dalle dichiarazioni del padre che ha espresso dubbi e sospetti sulla modalità del decesso, aggravati dallo stato della salma al rientro in Italia;

che la successiva autopsia avvenuta in Italia ha rilevato la presenza di lacerazioni ai polsi precedenti alla morte;

che sono innumerevoli le contraddizioni tra relazioni medico-legali, verbali di deposizioni, verbali di interrogatori, eccetera, provenienti dalla Grecia,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere, tramite rappresentanze diplomatiche presenti in Grecia, per permettere alla magistratura italiana di svolgere le proprie indagini e per rassicurare l'opinione pubblica e fugarne ogni dubbio.

(4-07879)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Il connazionale Andrea Sanfilippo è deceduto a Patrasso lo scorso mese di marzo in seguito ad una caduta dalla

terrazza dell'albergo dove era appena arrivato per un soggiorno turistico.

I familiari del ragazzo – che soffriva di crisi epilettiche ricorrenti, come confermato dalla madre, in conseguenza di un incidente per il quale era stato sottoposto tre anni prima ad un intervento chirurgico alla testa hanno formulato gravi dubbi in ordine alle reali cause della morte del congiunto e di recente hanno ventilato l'ipotesi che questi sia rimasto vittima di una rete di trafficanti di organi che ne avrebbe inscenato il suicidio per poter procedere all'espianto clandestino.

Il Consolato competente, sensibilizzato sin dall'inizio da questo Ministero, è tempestivamente intervenuto presso le Autorità locali perchè fossero chiarite le cause e le circostanze del decesso del Sanfilippo, formulando anche una serie di quesiti atti a fugare le possibili perplessità in ordine allo svolgimento dei fatti.

Tali quesiti hanno fatto oggetto anche di una rogatoria consolare disposta dalla procura di Bologna. Le risposte fornite dalle competenti autorità elleniche, debitamente tradotte dal competente consolato, sono già in possesso della procura richiedente e del servizio Interpol.

La circostanza che poco distante dal corpo sia stato rinvenuto il portafoglio del giovane, contenente effetti personali ed una consistente somma di danaro (circa quattro milioni e mezzo di lire) – poi consegnato alla madre del defunto – ha indotto peraltro la polizia ad escludere l'ipotesi di omicidio a scopo di rapina.

In relazione, poi, alla grave ipotesi ventilata dai familiari, cioè dell'espianto clandestino di organi, va rilevato che il trattamento di eviscerazione e di prosciugamento dei liquidi interni del cadavere è normalmente praticato a Patrasso per la traslazione di salme fuori del territorio, secondo quanto riferito dal competente consolato. Tale trattamento ha peraltro comportato l'impossibilità per le autorità giudiziarie italiane di disporre esami tossicologici per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze psicotrope da parte del Sanfilippo immediatamente prima del decesso.

Vari testimoni hanno comunque assistito all'incidente dalla strada, secondo quanto risulta dal verbale della polizia locale. Essi hanno dichiarato di aver visto il Sanfilippo da solo, sul terrazzo, precipitare nel vuoto dopo avere scavalcato l'inferriata di protezione. La presenza di ignoti sul terrazzo, che costituisce uno dei punti fondamentali delle argomentazioni del padre, non è stata pertanto in alcun modo suffragata dalle indagini di polizia.

Essendo attualmente la documentazione in questione a valutazione della competente autorità giudiziaria italiana, eventuali richieste di ulteriori chiarimenti o delucidazioni da parte delle autorità elleniche potranno fare oggetto di apposita commissione rogatrice a nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(11 febbraio 1998)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 12 ottobre 1996 il consiglio comunale di Putignano (Bari), formatosi in base alle elezioni del 23 aprile 1995, veniva sciolto con un decreto prefettizio;

che il sindaco e i consiglieri della maggioranza avverso tale decisione presentavano ricorso al TAR della Puglia;

che con decreto prefettizio nell'aprile 1997 venivano indette nuove elezioni amministrative le quali portavano alla nomina di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale;

che il TAR della Puglia, con sentenza n. 817 del 25 ottobre 1997, ritenendo fondate le ragioni dei ricorrenti, accoglieva il ricorso ed annullava la decisione della sezione provinciale di controllo competente e nei fatti reintegrava il consiglio comunale disciolto;

che la suddetta sentenza è stata notificata al prefetto di Bari e a tutti gli organi interessati il 30 ottobre 1997;

che il prefetto, evidenziando un'inspiegabile inerzia, non provvedeva all'esecuzione della sentenza;

che il 7 novembre 1997 il Ministero dell'interno, con una nota a firma del direttore generale Gelati, disponeva che, «in attesa del parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato e della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto, non è ravvisabile alcun obbligo di dismettere le proprie funzioni in favore degli ex amministratori»;

che quanto scritto dal dottor Gelati non corrisponde a verità, in quanto il consiglio comunale solo tre giorni più tardi (il 10 novembre 1997) ha deliberato l'impugnazione della sentenza del TAR (e questa è stata ovviamente prodotta ancora più tardi), pertanto alla data del 7 novembre non era stato proposto alcun ricorso al Consiglio di Stato e il dottor Gelati si è fidato di quanto gli ha sussurrato «l'uccellino del regime»;

che in forza della nota del Ministero dell'interno il sindaco del 1997 si confermava a tutti gli effetti in carica e la mattina del 10 novembre 1997 una quarantina tra carabinieri ed agenti in borghese della Digos impedivano al sindaco del 1995 di accedere al palazzo comunale dichiarando la tutela dell'ordine pubblico;

che è palese la violazione dell'articolo 33 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971 ove recita: «Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive»,

si chiede di sapere:

come si intenda interpretare l'inerzia nell'eseguire la decisione del TAR;

se venga considerato legittimo il comportamento del dottor Gelati, che ha deciso di considerare in carica un sindaco destituito da un tribunale, e se sia vero che il dottor Gelati è stato denunciato per abuso d'ufficio e falsità ideologica aggravata;

se e quale componente il Gabinetto del Ministro interrogato abbia pressato il direttore Gelati o se questi si sia così comportato per compiacere il regime;

se si ritenga che la decisione possa essere stata condizionata dal cognome del sindaco da destituire (D'Alena) che, per assonanza, potrebbe risultare particolarmente caro ai vertici del Viminale;

se l'evidente prevaricazione del potere esecutivo su quello giurisdizionale non desti il sospetto di parzialità per ragioni politiche, visto che l'attuale giunta imposta dal Ministero è formata dagli stessi partiti che governano a livello nazionale;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l'attuale situazione di confusione e disorientamento dei cittadini di Putignano che hanno due sindaci e due giunte;

se non si ravvisa in tal grottesca vicenda la violazione dei diritti e delle libertà politiche garantite dalla Costituzione.

(4-08733)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – La situazione venutasi a determinare a Putignano è sostanzialmente analoga a quella verificatasi lo scorso anno a Sanremo.

Anche in quel caso, dopo lo scioglimento del consiglio comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1995, il TAR, in accoglimento del ricorso prodotto dai rappresentanti dell'amministrazione uscente, ebbe ad annullare il relativo provvedimento con sentenza dell'ottobre 1996. Tuttavia, lo stesso TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, con sentenza del 15 maggio 1997, giudicava irricevibile il ricorso in quanto la precedente sentenza di annullamento non poteva comportare automaticamente la caducazione del decreto prefettizio di indizione dell'elezione nè, soprattutto, della proclamazione degli eletti, atto conclusivo che veniva a sancire l'espressione della volontà popolare. In altri termini, il TAR riteneva che per ottenere la caducazione dei risultati elettorali non fosse sufficiente l'annullamento del decreto di scioglimento del precedente consiglio comunale, in quanto tale provvedimento costituirebbe soltanto uno dei presupposti per la regolarità delle elezioni.

È ben vero che nel caso verificatosi a Putignano è stato impugnato e annullato anche il decreto di indizione dei comizi elettorali, ma la questione sostanzialmente non cambia in quanto, non essendo stata impugnata ed annullata la proclamazione degli eletti, veniva a prevalere la manifestazione di volontà espressa dal corpo elettorale. Infatti, per costante giurisprudenza, l'eventuale annullamento di un atto intermedio del procedimento elettorale – nella specie l'atto di convocazione dei comizi – non inficia automaticamente i successivi atti del procedimento.

Indipendentemente dalle considerazioni esposte, il Ministero, non condividendo i motivi della sentenza del TAR, ha dato incarico all'Avvocatura generale dello Stato di impugnare il provvedimento ancor prima che il consiglio comunale neo eletto proponesse appello al Consiglio di Stato. Tra l'altro, tale consesso, con ordinanza del 16 dicembre 1997, ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado.

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

CAPALDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo presenta un territorio articolato anche su frazioni; in particolare la frazione di Vetriolo ha una popolazione di circa 600 abitanti che aumenta nel periodo estivo;

che ad oggi, presso tale frazione, esiste come unico servizio al cittadino decentrato quello dello sportello postale che svolge anche attività di raccolta del risparmio;

che tale servizio dal periodo estivo è aperto a giorni alterni e pertanto ha notevolmente ridotto la propria capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini;

che in particolare soffrono di un forte disagio quei cittadini che, per condizioni fisiche (anziani, disabili, eccetera) o per condizioni familiari o lavorative, hanno difficoltà di mobilità;

che nei giorni relativi alle scadenze dei pagamenti o delle pensioni le file di attesa divengono insostenibili proprio per i cittadini più deboli;

che, a denuncia delle difficoltà sopra elencate, gli abitanti di Vetriolo hanno predisposto una petizione inviata al Ministero delle comunicazioni, al prefetto di Viterbo, al direttore provinciale delle Poste, al direttore agenzia coordinamento, al sindaco di Bagnoregio, al questore di Viterbo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se tale decisione di riduzione dei giorni di apertura dello sportello postale sia stata presa con consapevolezza delle conseguenze precedentemente descritte;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per permettere il ripristino del funzionamento del servizio nei termini di gestione tenuti precedentemente al periodo estivo.

(4-08003)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che è obiettivo dell'Ente poste italiane quello di offrire alla clientela servizi efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volta al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.

In tale ottica, pertanto, si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tale riorganizzazione viene naturalmente applicata salvaguardando la continuità e la qualità dei servizi resi e previa consultazione con le amministrazioni locali interessate.

Ciò premesso in linea generale, si fa presente che nel caso specifico dell'agenzia postale di Vetriolo, per la quale la filiale di Viterbo ha disposto l'apertura a giorni alterni, l'attenta valutazione degli indicatori

economico-sociali non ha evidenziato elementi tali da giustificare la riapertura giornaliera e completa dell'agenzia in parola.

Infatti le operazioni mensili mediamente rilevate nell'ufficio – con apertura a giorni alterni nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1997 – sono state n. 891 per una media giornaliera pari a n. 68 operazioni.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

CARCARINO, MANZI. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi giorni all'ex Italsider di Taranto, oggi ILVA, si è verificata una fuga di apirolio, ancorchè PCV, sostanza altamente tossica;

che l'utilizzo di questa sostanza, che ha un effetto disastroso sull'ecosistema e sull'organismo umano, e ci si riferisce ai lavoratori dell'ILVA di Taranto ed ai cittadini, è stato vietato già dal 1975,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere questa vicenda ai limiti della sicurezza e della legalità.

(4-08219)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione dei senatori Carcarino e Manzi, relativa all'esplosione di un trasformatore elettrico contenente olio dielettrico a base di PCB verificatasi nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, si informa quanto segue.

Il luogo in cui si è verificato lo scoppio di cui sopra è situato nello scantinato del capannone del reparto PLA/2, e vi si accede attraverso due scale a gradini.

Nello scantinato, costituito da un lungo e vasto locale, sono situate le apparecchiature elettriche che provvedono alla trasformazione di distribuzione della tensione elettrica ai motori dei cilindri di laminazione e dei rulli che trasportano i laminati, per la parte del reparto PLA/2 che viene alimentata dalla sala motori n. 1 (nel reparto vi sono due sale motori).

Nello scantinato sono presenti 29 trasformatori elettrici a media tensione, tutti concernenti olio isolante a base di PCB e tutti dotati sul pavimento di un cordolo di cemento per il contenimento delle eventuali fuoriuscite di olio.

Il trasformatore scoppiato, denominato «T24D», operava la trasformazione della corrente elettrica trifase da una tensione di 10.000 Volt (10 KV) a 480 V, per una potenza elettrica di 540 KVA, e conteneva circa 500 chilogrammi di olio a base di PCB.

Al momento dell'incidente nella sala motori n. 1 si trovavano in servizio due elettricisti di turno di notte.

Prima dell'incidente gli impianti nel reparto avevano subito una fermata a causa di una interruzione di linea da parte dell'ENEL, interruzione terminata alle ore 15 circa. Gli impianti non erano stati subito riavviati, perchè la procedura prevede in questi casi la progressiva rialimentazione di elettricità e man mano la verifica della funzionalità dei vari macchinari.

Alle ore 1,16 i due lavoratori udivano un forte boato e notavano una interruzione di corrente elettrica della durata di alcuni istanti ed il successivo abbassamento di tensione agli impianti. Mentre eseguivano delle operazioni per ripristinare l'alimentazione elettrica, gli stessi avvertivano un fortissimo odore di PCB e si rendevano conto dell'avvenuto scoppio.

Uno dei due indossava una maschera dotata di bombola di ossigeno e si recava nello scantinato, mentre l'altro restava nella sala motori.

Arrivato allo scantinato, l'elettricista era costretto a togliersi la maschera a causa delle condizioni di scarsa visibilità. Giunto nella sala dei trasformatori, verificava lo scoppio del trasformatore, che era lesionato e circondato da fumo, vi era un fortissimo odore di PCB e si notava l'avvenuta proiezione di olio tutt'intorno.

L'altro elettricista provvedeva, subito dopo, a estrarre l'interruttore a 10 Kv che alimenta il trasformatore che si trova al secondo piano del capannone; per tale operazione non utilizzava maschere di protezione, essendo quelle in dotazione già state prelevate da altro personale.

In seguito all'allarme intervenivano i Vigili del fuoco dello stabilimento ILVA, che provvedevano ad effettuare un primo intervento di emergenza spargendo del materiale assorbente inerte a terra, nelle vicinanze del trasformatore.

In relazione al non puntuale uso di mezzi personali di protezione delle vie respiratorie si consideri che le procedure operative di stabilimento contemplano l'uso di mezzi di sicurezza dopo un'esplosione di questo tipo, ma l'applicazione pratica di tali procedure si è mostrata difficile; infatti, gli addetti alla sala motori non hanno in dotazione mezzi personali di protezione delle vie respiratorie; essi sono presenti nel reparto o nel relativo magazzino e la loro disponibilità in emergenza si è dimostrata insufficiente.

Inoltre, sulle scale d'ingresso allo scantinato sono presenti cartelli riportanti le norme di un primo soccorso in caso di intossicazione da PCB, ma non vi è un avviso che segnali chiaramente l'assoluto divieto di scendere nello scantinato in caso di scoppio o sospetto scoppio di un trasformatore senza i necessari mezzi di protezione.

Dalle informazioni assunte dal servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale TA/1 della regione Puglia si apprende che l'esplosione del trasformatore T24D ha provocato la dispersione di una parte dell'olio contenuto, a base di PCB, nell'aria e sul pavimento dello scantinato e lo sversamento dell'olio rimanente nell'interno del cordolo inferiore di contenimento.

Le analisi di contaminazione superficiale, effettuate dall'Azienda sanitaria locale TA/1 presso l'ospedale Testa di Taranto, hanno messo in rilievo valori di contaminazione superficiali da PCB inferiori al valore di riferimento indicato dall'EPA per zone «ad accesso ristretto », esterne alle cabine elettriche (100/ug100 cm2), mostrando che la frequenza dello scantinato in condizioni normali da parte dei lavoratori addetti ai controlli ed alle manutenzioni dei trasformatori non è tale da provocare apprezzabile dispersione del PCB all'esterno.

L'analisi della polvere di cemento sottostante la parte rimossa del pavimento ha però mostrato, in tutte le zone circostanti il cordolo, un notevole contenuto di PCB, superiore al valore limite indicato dall'EPA per la contaminazione del suolo (50 mg/kg) e tale da avvicinarsi e, in un caso, superare la concentrazione limite che definisce un rifiuto tossico-nocivo (500 mg/kg). La concentrazione di PCB si è rilevata particolarmente alta nella polvere di cemento nella zona sottostante il trasformatore, all'interno del cordolo di contenimento, a causa della penetrazione nel pavimento dell'olio fuoriuscito dal trasformatore in notevolissima quantità.

L'olio spruzzato intorno al trasformatore e sversato nel cordolo di contenimento ha mostrato una notevole penetrazione nel pavimento, tale da non arrivare – verosimilmente – ad inquinare il terreno o la falda (dato lo spessore del pavimento stesso, ma sicuramente tale da creare un grave problema per la futura gestione del capannone, ad esempio in caso di dismissione.

Lo scoppio, inoltre, si è verificato immediatamente dopo il riattivo degli impianti del reparto PLA/2, che erano rimasti in fermata per alcune ore in seguito all'interruzione di erogazione elettrica dell'ENEL.

È ragionevole, quindi, collegare il guasto sia alle condizioni di non buon funzionamento del trasformatore T24D che aveva già presentato inconvenienti; sia alla fase di rialimentazione elettrica del trasformatore, che può aver messo maggiormente alla prova l'apparecchiatura.

Va tenuto altresì presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 24 maggio 1988 prevede, all'articolo 4, comma 2, l'utilizzo degli impianti contenenti oli a base di PCB in deroga al divieto d'uso di tali sostanze «sino all'eliminazione o fino al termine della loro durata operativa», purchè tali impianti siano sottoposti ai controlli previsti dalle norme tecniche CEI.

Inoltre, lo stabilimento sopracitato risulta essere soggetto agli obblighi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n 175 del 1988 (obbligo di dichiarazione), la cui autorità competente in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e successive integrazioni e modifiche) è la regione, la quale ha compiti di controllo, vigilanza ed esame dei rapporti di sicurezza allegati alle dichiarazioni.

Per quanto concerne i compiti di indirizzo e coordinamento di questo Ministero, in attuazione al già citato decreto del Presidente della Repubbica n. 175 del 1988, così come modificato dalla legge n. 137 del 19 maggio 1997, il Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri dell'interno e del commercio e dell'artigianato ha predisposto un decreto

in merito a «criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche».

Comunque sull'incidente accaduto in data 16 agosto 1997 è in corso un'inchiesta da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 febbraio 1998)

CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che in data 2 agosto 1997 un incendio, che presumibilmente ha avuto origine sul ciglio della strada statale n. 89, ha interessato l'area dello stabilimento Enichem di Macchia Monte S. Angelo dalle ore 13 alle ore 20 circa ed è stato di portata tale da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco di Foggia, di Manfredonia e della squadra antincendio dello stesso stabilimento;

che l'incendio, per le colonne di fumo rilevabili dai centri abitati della zona, ha destato viva preoccupazione nella popolazione della città di Manfredonia;

che già in passato incidenti di varia natura prodottisi all'interno dello stabilimento sono stati minimizzati dalla direzione aziendale e nelle circostanze è mancata una puntuale e tempestiva informazione da parte degli enti preposti alla sicurezza e alla tutela della salute dei cittadini;

che in mancanza, anche in questo caso, di informazioni alla popolazione sull'entità e la pericolosità dell'incendio il Movimento cittadino donne e il Movimento per la città futura di Manfredonia chiedevano, con due istanze, alla prefettura di Foggia ed ai Ministri interrogati, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997 attuativo della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, di acquisire informazioni circa l'entità dell'incendio; la presenza nello stabilimento di sostanze tossiche, nocive e infiammabili e la loro consistenza;

che il dettagliato rapporto del Comando dei vigili del fuoco di Foggia del 17 settembre 1997 conferma la vasta portata dell'incendio «all'interno dell'area dello stabilimento, a qualche centinaio di metri dagli impianti chimici, interessando cavi elettrici, trasformatori, materiale plastico e ligneo, fusti di olio, scambiatori di calore e notevole quantitativo di materiale plastico»;

che la nota informativa del Ministero dell'ambiente, inviata al Movimento cittadino donne, riporta la «totale evacuazione del cloro, anidride solforica, ammoniaca e la quasi totalità di anidride arseniosa e ossidi di azoto», ma non fa alcun riferimento ad altre sostanze infiammabili, tossico-nocive e speciali stoccate all'interno dello stabilimento;

che la nota informativa della prefettura di Foggia del 13 ottobre 1997, inviata al Movimento per la città futura, riporta, al contrario, la presenza in fabbrica di 2.491 tonnellate di sostanze infiammabili (di cui 1.990 tonnellate di toluolo), 435 tonnellate di prodotti tossici e 31.680 tonnellate di prodotti speciali;

che la contraddittorietà e nebulosità delle informazioni assumono particolare gravità anche in considerazione dell'impegno preciso della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Unione europea finalizzato al risanamento ambientale del sito ed alla successiva reindustrializzazione dell'area industriale con i nuovi programmi del Consorzio Manfredonia sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interrogati non ritengano, alla luce della incompletezza delle informazioni fornite dall'azienda in occasione dell'evento incidentale, di dover avviare con urgenza le procedure di bonifica dell'area predisponendo un dettagliato piano, che parta da una attenta indagine sullo stato e la natura dell'inquinamento, con il pieno coinvolgimento delle competenze dei rispettivi Ministeri e nella massima trasparenza dell'informazione alle rappresentanze dei cittadini, anche in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997.

(4-08573)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, si comunica che l'incendio che ha interessato la zona nord dello stabilimento Enichem di Monte S. Angelo (Foggia), sviluppatosi il giorno 2 agosto 1997, ha avuto origine presumibilmente al di fuori della recinzione dello stabilimento, in un'area denominata «Parco Ferro», al confine con la strada statale n. 89.

L'incendio non ha assunto una conformazione tale per cui possa essere considerato un incidente rilevante. Ha interessato sterpaglie e materiali combustibili di vario tipo, generando delle colonne di fumo visibili dai limitrofi centri abitati della zona. Va precisato che l'area interessata dall'incendio dista alcune centinaia di metri dagli impianti chimici dello stabilimento.

Inoltre si informa che gli impianti Enichem sono fermi e buona parte di essi sono stati bonificati, in quanto la produzione è cessata da tempo.

Nel 1989 , per lo stabilimento sopracitato, la società ha presentato notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Nel settembre 1993 è stata conclusa, dalle competenti autorità, l'istruttoria in merito alla sicurezza dello stabilimento, al termine del quale sono state comunicate all'azienda le prescrizioni del caso.

Tra il 1989 ed il 1993 la suddetta società ha deciso di cessare le proprie attività produttive nel sito industriale di Monte S. Angelo,

provvedendo a dismettere gli impianti di produzione e di stoccaggio ed alla loro successiva bonifica, tuttora in corso.

A seguito delle attività di bonifica svolte dall'azienda la tipologia ed i quantitativi di sostanze o preparati pericolosi, attualmente presenti nel sito, sono tali da non renderla soggetta nel 1989 agli obblighi dettati dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, e da non richiedere la predisposizione, da parte del prefetto, del Piano di emergenza esterno.

Si fa inoltre presente che in adempimento all'articolo 1, comma 9, della legge n. 137 del 19 maggio 1997, la società proprietaria dello stabilimento in questione ha comunque provveduto a trasmettere a questo Ministero le prime tre sezioni della «scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori».

Infine, si informa che la provincia di Foggia, con delibera della giunta in data 2 dicembre 1997, ha costituito un gruppo di studio tecnico scientifico incaricato della valutazione dello stato ambientale ed igienico sanitario dell'area interessata dallo stabilimento Enichem sito in località Macchia di Monte S. Angelo, nonchè di provvedere ad effettuare le opportune indagini geo-pedologiche e chimico-fisiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 febbraio 1998)

COLLINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che con la legge n. 662 del 1996, provvedimento collegato alla finanziaria 1997, la provincia di Treviso si vede ancora una volta penalizzata nei trasferimenti statali ai comuni che già da decine di anni ricevono molto meno di altri comuni italiani in analoghe situazioni;

considerato:

che il dilazionamento nel tempo (12 anni) proposto con tale legge per raggiungere la perequazione è inaccettabile in quanto si aggiunge agli ormai 20 anni di attesa;

che il dilazionamento corrisponde ad una iniquità nei confronti di tali comuni;

che tutti i comuni della provincia di Treviso ricevono dallo Stato trasferimenti inferiori del 30-40 per cento all'importo medio trasferito quale fondo ordinario ai comuni di pari classe demografica; in termini concreti ai comuni della provincia di Treviso sono venuti a mancare circa 48 miliardi ogni anno;

che la perequazione sarebbe significativa per la quasi totalità dei comuni della provincia ma diventa irrisoria se dilazionata in 12 anni;

che i comuni della provincia di Treviso si vedono limitati nel chiedere nuovi stanziamenti sul bilancio dello Stato, in quanto in una situazione finanziaria come l'attuale rischierebbero di essere ancora loro a dover pagare l'aggravio finanziario, tenendo conto che l'evasione fisca-

le, pur presente, è sempre inferiore a quella che ordinariamente viene riscontrata nei comuni che ricevono trasferimenti superiori,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere in ordine a tale ingiustizia e per dare una risposta concreta alle proteste dell'associazione comuni della Marca trevigiana e di tutti i comuni che in questi giorni si stanno attivando con documenti di protesta sottoscritti dai rispettivi consigli comunali.

(4-07658)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 504 del 1992, oltre ad introdurre l'imposta comunale sugli immobili, che rappresenta oggi una fonte primaria di finanziamento dei bilanci dei comuni, prevedeva un sistema di riequilibrio – da attuarsi in sedici anni e fondato su parametri obiettivi, riguardanti la popolazione, il territorio e le condizioni socio-economiche – ed una perequata distribuzione delle risorse che tenesse conto degli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema ha trovato applicazione per i soli anni 1994 e 1995.

Successivamente, nell'anno 1995 è intervenuta, con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, un nuovo sistema di riallinearnento dei trasferimenti erariali, riferito al metodo dei «fabbisogni standardizzati». Tale sistema, che doveva trovare applicazione a decorrere dall'anno 1996 in un arco di dodici anni, non ha tuttavia espletato la sua efficacia, in quanto sospeso a seguito delle proteste delle associazioni degli enti locali.

Occorre, in ogni caso, tener presente che i sistemi di perequazione non possono essere effettuati se non in tempi medio-lunghi, in quanto il riequilibrio si effettua utilizzando i fondi disponibili ed avviene su fondi «chiusi»: data l'impossibilità di aumento complessivo dei contributi, i maggiori trasferimenti erariali da attribuire agli enti sottodotati sono, infatti, portati in diminuzione agli enti sovradotati. Le operazioni di riequilibrio debbono, perciò, realizzarsi necessariamente in un arco temporale medio-lungo per non arrecare squilibri finanziari anche agli enti sovradotati, i quali debbono attivare le entrate proprie per compensare il venir meno della contribuzione erariale.

L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 – attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 175, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione delle finanza pubblica – prevede che il riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente la disponibilità dei fondi già esistenti (in quanto al momento non sono previsti stanziamenti aggiuntivi *ad hoc*) attraverso la metodologia dei fabbisogni standardizzati, in osservanza del principi ispiratori della legge di riordino delle autonomie locali n. 142 del 1990.

Il riequilibrio dei contributi ordinari, a cui sono assoggettati comuni e province per la durata di dodici anni, viene raggiunto mediante il confronto, per ciascun ente, delle risorse esistenti rispetto al fabbisogno reale, rappresentato dal fabbisogno base dell'ente maggiorato degli even-

tuali correttivi. Tali correttivi, indicati al comma 4 dello stesso articolo, menzionano: le condizioni di degrado, la presenza di militari, l'incremento della domanda dei servizi per gli enti di maggiore dimensione demografica, la rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 244, che stabilisce i criteri per la distribuzione del fondo perequativo, prevede, inoltre, uno specifico calcolo, per premiare l'impegno fiscale e tariffario degli enti locali.

Il decreto legislativo indicato entrerà in funzione dal 1° gennaio 1999, contestualmente al riordino della materia dei tributi locali. Giova, comunque, osservare che le linee evolutive della finanza locale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà nel contesto dell'Unione europea, tendono ad una sempre maggiore autonomia degli enti locali, sia sul piano amministrativo che finanziario e portano alla graduale riduzione della «finanza derivata». Nel medio-lungo periodo, infatti, le entrate proprie rappresenteranno la fonte principale di finanziamento dei bilanci degli enti locali. Tale tendenza determinerà sicuramente un beneficio per i comuni dell'area trevigiana, in considerazione della base imponibile che in quella zona è certamente superiore a quella media nazionale.

Allo Stato resterà soltanto la funzione perequativa, che tende ad avere sempre maggiore importanza quanto più si procede sulla strada dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Questo principio, unanimemente riconosciuto in sede comunitaria, appare tanto più rilevante in un paese come l'Italia, caratterizzato da forti squilibri territoriali nella produzione del reddito e, conseguentemente, nelle basi imponibili. A causa, però, della limitatezza delle risorse disponibili per la perequazione, l'intervento dello Stato non potrà favorire tutti gli enti sottodotati di risorse proprie, ma solo quelli che si adopereranno per attivare al massimo le entrate proprie.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti accaduti a Catania dove la campagna elettorale del candidato a sindaco del Polo onorevole Benito Paolone viene contrastata con ogni mezzo, lecito e illecito, dall'amministrazione comunale uscente.

Senz'altro illecito deve considerarsi l'arbitrio perpetrato dai vigili urbani di Catania che hanno preteso la rimozione di una tenda mobile leggera, con la quale il candidato a sindaco svolgeva la sua propaganda, adducendo la speciosa motivazione di «occupazione di suolo pubblico».

Si chiede di sapere se, di fronte a queste meschine azioni di disturbo, in base al principio consolidato che le norme vigenti per le elezioni politiche si applicano anche a quelle amministrative, si intenda assicurare, con un immediato intervento il libero svolgimento della propaganda del candidato dell'opposizione, che – ad avviso dell'interrogante – la faziosità del sindaco in carica e dei suoi sottoposti mette in serio pericolo.

(4-08580)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi acquisiti, l'intervento sanzionatorio operato dai vigili urbani di Catania nelle circorstanze indicate dall'onorevole interrogante appare tutt'altro che censurabile, avendo gli stessi puntualmente applicato le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e della legge 24 aprile 1975, n. 130, secondo le quali non è consentito svolgere attività di propaganda su postazione fissa.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, con un susseguirsi di circolari ministeriali ed altri provvedimenti amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sta attuando la ristrutturazione più sconvolgente che si ricordi dell'ordinamento scolastico italiano, influenzata da criteri prettamente di sinistra, senza alcuna sanzione da parte del Parlamento;

che, oltre a numerosi altri aspetti disastrosi per la pubblica istruzione, le modalità con cui viene portata avanti la «riforma» del Ministro competente – sia pure nel proprio avvio con gradualità – non hanno accertato l'esistenza da parte della migliaia di amministrazioni comunali della disponibilità delle strutture adatte e necessarie per l'attuazione degli opinabili programmi e progetti didattici e orientativi previsti dalla strategia riformistica del Ministro della pubblica istruzione, elaborata negli uffici romani con totale ignoranza delle varie e diverse realtà locali;

che, oltre a numerosi altri aspetti disastrosi per la scuola in Italia, le modalità con cui viene portata avanti la «riforma» voluta dal Ministro della pubblica istruzione, con totale emarginazione del Parlamento non hanno accertato disponibilità del personale docente (con adeguata preparazione ed aggiornamento) necessario per l'attuazione dei programmi e progetti didattici e orientativi previsti dalla strategia riformistica

del Ministro; le conseguenze di questa grave omissione vengono ad ingigantirsi in considerazione della preannunciata immissione in servizio *ex novo*, a compensazione dei pensionamenti anticipati di 33.000 docenti nel 1997 e di altri 30.000 nel 1998, di 20.000 insegnanti,

con la riserva di assumere ulteriori iniziative parlamentari adeguate all'arbitrarietà ed alle disastrose conseguenze dell'operato del Ministro della pubblica istruzione, si chiede di riconoscere:

se il Governo non ritenga doveroso disporre l'immediata sospensione dell'attuazione di tutti gli atti amministrativi emanati dal Ministro della pubblica istruzione;

se il Governo non ritenga doveroso disporre che il Ministro della pubblica istruzione trasformi il complesso di circolari ministeriali ed altri atti amministrativi inerenti alla pretesa «riforma della pubblica istruzione» – appropriatamente modificati nel rispetto delle realtà locali e dei pareri dei rappresentanti regionali e di tutte le organizzazioni sindacali – in un disegno di legge da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri ed all'approvazione del Parlamento.

(4-05949)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che attesa la generica formulazione dell'atto parlamentare non è dato rilevare a quali provvedimenti amministrativi l'onorevole interrogante intende far riferimento, atteso che tutti i progetti di riforma del sistema scolastico attivati da questo Ministero sono stati sottoposti alla valutazione ed all'esame per le conseguenti determinazioni delle Assemblee parlamentari (disegno di legge sulla riforma degli esami di maturità già convertito dalle Assemblee parlamentari nella legge n. 425 del 10 dicembre 1997 disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici attualmente in discussione disegno di legge concernente disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e delle formazioni anch'esso all'esame del Parlamento).

In precedenza anche il principio dell'autonomia della scuola è stato oggetto di esame da parte degli organi legislativi che lo hanno recepito nell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Ove invece l'onorevole interrogante volesse far riferimento al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche adottato per il periodo 1997-2000 e finalizzato a porre tutte le istituzioni scolastiche in condizione di elevare la qualità dei processi formativi attraverso l'uso generalizzato delle tecniche e delle tecnologie multimediali di cui alla circolare 24 aprile 1997, n. 282, giova precisare che prima dell'avvio di tale progetto il titolare di questo Dicastero ha ritenuto opportuno investire le commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato sul tema in questione anche se il programma in parola attiene ad atti di competenza del Governo.

Peraltro in ordine alla ripartizione del fondo, costituito utilizzando l'80 per cento delle economie destinate per gli anni 1996, 1997 e 1998 per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento delle scuole e degli uffici dell'amministrazione scolastica, si sono espresse favorevolmente le Commissioni parlamentari della Camera nella seduta del 19 febbraio 1997 e del Senato nella seduta del 2 marzo 1997.

L'introduzione del progetto d'altra parte tende ad accentuare, accelerandolo, lo sviluppo fisiologico del sistema formativo che già da tempo, specie in alcune sue componenti, si è aperto ai nuovi linguaggi dell'informatica.

L'articolazione del progetto, inoltre, è tale da consentire ad ogni scuola la definizione dei bisogni formativi, la scelta degli obiettivi, la scelta del modo di organizzazione e dei soggetti cui affidare il progetto l'organizzazione della partecipazione e delle strutture interne alla scuola; pertanto è affidata alla autonoma determinazione della medesima modi, tempi e criteri per la partecipazione dei docenti alla attività di formazione iniziale in relazione di bisogni espressi, al numero dei docenti della scuola, alle risorse disponibili.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(11 febbraio 1998)

DUVA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'attribuzione degli enti locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», è il presupposto giuridico che, nel quadro normativo vigente, definisce i modi e gli strumenti per il coordinamento tra gli enti aventi competenze sulla pianificazione e sul governo del territorio;

che per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio e per favorire lo sviluppo di regioni, province e comuni singoli o associati, nel quadro dei princìpi sopra richiamati, è necessario veder definite, in modo organico e coordinato, le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di ogni singolo soggetto territoriale per assicurare un collegamento e la coerenza tra le politiche territoriali e di settore;

che al fine di migliorare la qualità della pianificazione e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficienza dell'azione amministrativa è necessario che si assumano gli opportuni accordi e si stabiliscano le interazioni tra regione, province e comuni anche al fine di un'indispensabile corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale;

considerato che nel quadro generale sopra richiamato il piano territoriale di coordinamento provinciale è lo strumento che, in attuazione ai

compiti di programmazione attribuiti alle province dagli articoli 14 e 15 della legge n. 142 del 1990, esercita nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della regione e la pianificazione urbanistica comunale;

atteso:

che per effetto della riforma delle autonomie locali le norme previgenti in materia di pianificazione regionale debbono ritenersi superate poichè la precitata legge di riforma ha assegnato il potere di pianificazione urbanistica intermedia alle province;

che comunque la legge n. 142 del 1990 nel ridefinire il sistema dei rapporti dispone all'articolo 3 che le regioni organizzino l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province;

che spetta al legislatore regionale stabilire le modalità della partecipazione di comuni e province alla formazione dei piani regionali e che gli strumenti di programmazione e della pianificazione sono formati e attuati secondo i criteri e le procedure fissati da leggi regionali (articolo 15, comma 4, della legge n. 142 del 1990);

tenuto inoltre conto che l'*iter* parlamentare di riforma dell'ordinamento degli enti locali comporterà prevedibilmente un consistente lasso temporale mentre sono urgenti le esigenze di governo del territorio e di un suo sviluppo omogeneo ai diversi livelli istituzionali;

a conoscenza che numerose regioni hanno già dato corso a quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990 approvando le numerose leggi di attribuzione di competenze alle province e che nel mentre non risulta che la regione Lombardia – da tempo attivata e sollecitata dagli stessi enti locali e dalle associazioni di riferimento (Unione regionale delle province) – abbia provveduto a legiferare in materia;

ritenuto che tale prolungata inadempienza ostacola il perseguimento delle finalità non solo della citata legge n. 142 del 1990, impedendo la formazione di una adeguata pianificazione del territorio tesa alla tutela e all'ordinato sviluppo del medesimo, ma di fatto anche della legge n. 431 del 1985, perchè l'assenza del piano territoriale provinciale, che ai sensi della legge regionale n. 18 del 1997 ha anche valenza di piano paesistico ambientale, non consente la costituzione di un piano paesistico di sufficiente definizione per la necessaria operatività, essendo quello di livello regionale a grande scala,

si chiede di conoscere a quali atti si intenda dar corso per far rispettare le disposizioni di legge fondamentali dello Stato e consentire agli enti locali, in un quadro di accertate volontà di federalismo e decentramento partecipativo, di esercitare compiutamente le proprie funzioni di governo e di pianificazione a servizio delle comunità locali. (4-08476)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. – La legge n. 142 del 1990 non ha assegnato alle regioni alcun termine per procedere alla puntuale individuazione delle funzioni conferite alle province dall'articolo 15 della legge medesima, nè ha pre-

visto, in caso di inerzia, sanzioni o eventuali interventi sostitutivi da parte di altra autorità.

Comunque, è all'esame del Parlamento un disegno di legge presentato dal Governo e recentemente approvato dal Senato della Repubblica, nell'ambito del quale è prevista una modifica alla legge n. 142 del 1990, che introduce rilevanti innovazioni sulla specifica questione.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

FOLLONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – A conoscenza del fatto che con sentenza del 28 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la decisione del provveditore agli studi di Ferrara con la quale venivano soppresse le presidenze di scuola media di Porto Garibaldi e Renazzo, annullando la sentenza di sospensiva del TAR in base alla quale si era riaperto l'anno scolastico in corso;

considerato:

che l'applicazione ad anno scolastico avviato di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato produrrebbe notevole disagio sia nel corpo docente che negli alunni frequentanti;

che le popolazioni interessate hanno da tempo invocato una diversa soluzione che realizzerebbe mediante la verticalizzazione delle scuole di quei comuni identici effetti di risparmio di spesa;

che la verticalizzazione appare tanto più ragionevole a fronte delle prospettive demografiche di quelle zone;

che a favore di questa soluzione vi è, oltre ad oggettive convenienze, anche il rispetto di un autentico criterio di sussidiarietà e di decentramento dei momenti decisionali, da attuarsi non per semplice spostamento dei luoghi di decisione ma tramite il coinvolgimento delle comunità locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sottoporre a nuova valutazione il piano di riorganizzazione scolastica della provincia di Ferrara considerando i più positivi effetti della verticalizzazione;

in ogni caso se non ritenga utile rinviare comunque al termine del corrente anno scolastico ogni intervento sulle scuole in oggetto ad applicazione di qualsivoglia decisione, al fine di garantire il primario interesse della continuità dello svolgimento dell'attività scolastica in corso.

(4-08627)

(20 novembre 1997)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso richiesto dall'onorevole nell'ultimo capoverso dell'atto di sindacato ispettivo in parola.

Infatti il provveditore agli studi di Ferrara, che già – a seguito della sospensiva nei confronti del decreto provveditoriale 5 aprile 1997 n. 5072 relativo al piano di riorganizzazione della rete scolastica della provincia – dal 1° settembre 1997 aveva riattivato il funzionamento autonomo delle scuole medie di Portogaribaldi e Renazzo, nonostante sia intervenuta ordinanza del consiglio di Stato (n. 1682 del 1997) che ha riconosciuto validità formale e sostanziale al succitato piano, ha ritenuto, per prevalenti motivi di interesse pubblico, di far funzionare le scuole in parola per il corrente anno scolatico in regime di autonomia.

Per quanto riguarda, in particolare, la scuola media di Portogaribaldi, il provveditore agli studi di Ferrara ha precisato che il mantenimento dell'attuale situazione ha garantito la certezza dei diritti del personale scolastico interessato ed ha nel contempo assicurato la maggiore, possibile stabilità all'assetto didattico ed organizzativo della scuola media di Portogaribaldi.

Il medesimo provveditore ha riferito, tuttavia, che relativamente allo specifico ricorso proposto dal comune di Comacchio avverso la chiusura della scuola media di Portogaribaldi, il TAR per l'Emilia Romagna aveva respinto in data 22 luglio 1997 l'istanza di sospensiva del decreto provveditoriale con la motivazione che «il numero di 12 classi non evita necessariamente i provvedimenti di fusione, aggregazione e soppressione; che, peraltro, il danno non si configura come irreparabile».

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(11 febbraio 1998)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dal Ministero dell'interno vengono stanziati fondi per le spese elettorali che, a cura della direzione centrale per i servizi elettorali dello stesso Ministero, vengono inviati alle prefetture interessate;

che le stesse prefetture successivamente assegnano ai singoli comuni detti fondi, che sono destinati a far fronte ai maggiori esborsi determinati dalla necessità di pagare il lavoro straordinario richiesto dalle operazioni elettorali;

considerato:

che, negli ultimi anni, molti comuni si sono dotati di sistemi computerizzati per gestire l'anagrafe e quindi presso gli uffici elettorali le operazioni vengono compiute con minor impiego di personale;

che, conseguentemente, le somme destinate alle spese elettorali dovrebbero risultare inferiori a quelle previste nel passato;

visto:

che, pur essendo previsto che la parte non utilizzata del fondo assegnato debba essere restituita al Ministero dell'interno, si ha la perce-

zione che la generalità dei comuni si senta in dovere di elargire l'intero stanziamento ad una parte del personale, determinando delle ingiuste ma interessate discriminazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda adottare nuovi criteri per la determinazione dello stanziamento e l'assegnazione dei fondi, al fine di evitare sprechi di denaro pubblico ed il perdurare del consolidato sistema di utilizzazione della totalità delle somme elargite;

quali siano i dati inerenti all'andamento delle assegnazioni ed ai consuntivi delle spese elettorali relative alle consultazioni più recenti. (4-08085)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Ai sensi della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le spese sostenute in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche, referendarie e del Parlamento europeo sono a carico dello Stato. I fondi necessari sono assegnati dal Ministero del tesoro, tenuto conto delle spese elettorali rendicontate negli anni precedenti.

Circa il 70-80 per cento dello stanziamento è poi ripartito ed accreditato alle prefetture ed è destinato al rimborso ai comuni delle spese per il lavoro straordinario, per l'allestimento dei seggi, per la predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale e per i trasporti del materiale elettorale. La ripartizione avviene in base agli elettori ed alle sezioni elettorali di ciascuna provincia, con un incremento del 30 per cento dei fondi destinati ai comuni in cui esistono fino a 5 sezioni elettorali.

L'utilizzo dei fondi accreditati per le esigenze elettorali è regolato dall'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 – in base al quale tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* sono a carico dello Stato – e dall'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito nella legge n. 68 del 1993, che prevede che i comuni possano autorizzare i propri dipendenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate in base al documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Permanendo tale contesto normativo, non risultava agevole ridimensionare l'entità dei rimborsi ai comuni, ove le spese elettorali risultino legittimamente assunte e regolarmente rendicontate.

L'articolo 55, commi 7 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recentemente approvata dal Parlamento, contiene una disposizione intesa a perseguire la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali esistenti.

Tale riduzione comporta la diminuzione della spesa per gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali ed una prevedibile riduzione di tute le spese sostenute dai comuni, ivi comprese quelle per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in conseguenza del minor numero di sezioni elettorali.

Per quanto riguarda le elezioni politiche del 21 aprile 1996, sono stati disposti accreditamenti per un totale di lire 607.087.347.000. A conclusione delle operazioni di controllo dei rendiconti, il fabbisogno complessivo resosi necessario per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche è risultato di lire 508.000.000.000. La disponibilità residua di lire 99.087.347.000 è stata restituita dalle prefetture mediante versamento su apposito capitolo di entrata del Ministero dell'interno denominato «entrate eventuali e diverse», costituendo un'economia per il bilancio dello Stato.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(18 febbraio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che ignorare gli eccidi delle foibe è ormai il prodotto consolidato di un inesistente sentimento nazionale;

considerato che è incontestabile che l'aver gettato nelle foibe centinaia e centinaia di italiani, talvolta ancora vivi, senza processo, dopo averli sottoposti a torture disumane, rappresenta un delitto contro l'umanità che non sarà mai prescritto;

accertato che l'eliminazione brutale compiuta da partigiani slavi oggi individuati è stata per 50 anni protetta da un muro di silenzio e di omertà che ha impedito di perseguire i veri responsabili;

visto che il Ministro della pubblica istruzione, Luigi Berlinguer, ha decreto un maggior approfondimento della storia del nostro secolo nelle scuole superiori;

constatato che quasi tutti i libri di storia, ed in particolare quelli di seguito citati, sono stati scritti senza porre l'attenzione alla questione:

Giorgio Spini, «Disegno storico della civiltà», ed. Cremonese;

Camera/Fabietti, «Storia dal 1848 ai nostri giorni», ed. Zanichelli;

Gaeta/Villari, «Corso di storia», ed. Principato;

Antonio Brancati, «Popoli e civiltà», ed. Nuova Italia;

Finzi/Bartylotti, «Corso di storia», ed. Zanichelli;

Massimo R. Salvatori, «Indagine storica», ed. Loescher;

Ortoleva/Revelli, «Storia nell'età contemporanea», ed. Mondadori;

Giardina/Sabatucci, «Manuale di storia», ed. Laterza;

visto che è estremamente importante che i giovani si accostino allo studio della storia per conoscere tutto il passato della loro Nazione e non solo di parte di essa,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale urgente iniziativa intenda assumere il Governo per garantire informazione ed educazione corretta alle giovani generazioni di studenti italiani, riferendo loro in termini reali la natura degli accadimenti senza incorrere in faziosità, omissioni, indulgenze e menzogne e anzi rivalutando l'intero Novecento, bollando gli orrori e le tragedie a prescindere dai colori e dalle appartenenze con identico sdegno e condanna;

se a tal fine il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di inserire nel programma di insegnamento della storia nella scuola superiore le atrocità perpetrate dalle bande sanguinarie comuniste slave nella Venezia Giulia, in Istria e Dalmazia tra il 1943 e il 1945;

se non ritenga poi utile proclamare una giornata nazionale di studio sul massacro degli italiani da parte dei feroci criminali delle bande comuniste slave a memoria perenne.

(4-05980)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che nell'attuale momento di riflessione e di riprogettazione dei programmi e degli stessi cicli scolastici il recupero e la valorizzazione dello studio della storia contemporanea, con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 682/96, hanno contribuito ad ampliare il dibattito sullo studio di tale materia nella nostra scuola e sulla validità dei programmi e dei testi fino ad ora adottati.

È indubbio che tale processo contribuirà ad indirizzare la produzione libraria verso un ammodernamento e ad una più diversificata tipologia dell'offerta.

Rientra tuttavia nelle attribuzioni del collegio docenti vagliare criticamente lo spessore scientifico e la valenza formativa dei testi proposti per le adozioni in piena libertà di scelta.

Giova anche ricordare che il testo scolastico costituisce pur sempre un supporto didattico e, pertanto, compete al docente, nell'ambito della sua autonomia didattica, integrare eventuali omissioni dei testi in adozione supportando il proprio insegnamento eventualmente anche con l'impiego di nuovi strumenti (documenti d'archivio, repertori, materiale cinematografico).

A tale riguardo è opportuno ricordare che nella fase di applicazione della direttiva n. 681 del 1996, allegata al decreto ministeriale n. 682 del 1996, questo Ministero ha indicato un percorso per la formazione in servizio dei docenti di storia, in cui vengono puntualmente raccomandati la collaborazione e il sostegno scientifico di istituzioni e soggetti esterni secondo un'ottica improntata non solo al metodo critico, ma altresì al pluralismo scientifico e culturale.

Ciò perchè la formazione delle giovani generazioni possa realizzarsi in piena obiettività ed imparzialità di informazione e di giudizio con sereno senso critico nel rispetto delle libertà e dell'autonomia delle coscienze, ovviamente anche con riferimento ai fatti tragici che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale compresi quelli riguardanti le foibe, periodo questo che con la revisione della periodizzazione dell'insegnamento della storia operato con decreto ministeriale n. 682 del 4 novembre 1996 è già inserito nel programma di insegnamento dell'ultimo anno.

Nel condividere l'opinione che proprio in omaggio alle libertà di pensiero è indispensabile che il testo scolastico sia il più possibile esente da qualsiasi condizionamento ideologico, si fa presente che non è ipotizzabile alcun intervento di questa amministrazione sugli autori e sugli editori, che avrebbe un innegabile carattere di prevaricazione censoria.

L'attività di questo Ministero, infatti, non può che indirizzarsi esclusivamente alla ridefinizione degli obiettivi e dei contenuti formativi dei diversi settori della scuola secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(11 febbraio 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che appare caotica la situazione delle radiofrequenze nel nostro paese;

che, diversamente dalle TV per le radio, le emittenti «nazionali» conservano la configurazione di imprese medie e piccole;

che il mercato pubblicitario stenta ad affermarsi pienamente nell'uso della radio;

che solo il 15 per cento del potenziale mercato si riversa alle emittenti radio per un totale di soli 400 miliardi all'anno;

che la legge Mammì non ha funzionato nel dare razionale assetto al settore delle radio che pure sono diminuite passando dalle 4.000 del 1990 a circa 2.200;

che pare che 700 emittenti continuino a trasmettere pur senza avere ottenuto la concessione del Ministero;

che ciò si verifica per l'accoglimento da parte del TAR dei puntuali ricorsi;

che 14 emittenti nazionali sono alla ricerca di sempre nuove frequenze nell'intento di poter coprire l'intero territorio;

che, secondo alcuni operatori, per trasmettere con buon risultato nell'area di Roma sono oggi necessari circa 20.000 watt mentre 10 anni fa ne bastavano appena 500;

che ciò è imputabile al fatto che ogni emittente per sopravvivere ha iniziato una graduale «corsa all'avviamento», ovvero al progressivo potenziamento degli impianti di trasmissione;

che tali strumentazioni incidono sui costi delle emittenti;

che occorre invece consentire il più efficace uso del mezzo con l'ampliamento al massimo grado delle occasioni per tutti i cittadini di attuare, con trasmissione radio, l'articolo 21 della Costituzione;

che però è necessario il rigoroso rispetto di norme chiare e di possibilità vaste per una ordinata funzione delle frequenze;

che la RAI a tal riguardo indirettamente concorre a «strangolare» le emittenti libere perchè si attiene a modalità per la ripetizione del segnale che riducono sensibilmente lo spazio nella banda a causa del sistema impiegato obsoleto e superato;

che alla RAI taluni rinnovano l'accusa di trasmettere non solo sulle tre reti assegnate dalla «legge Mammì» ma anche su Isoradio e sul canale Auditorium di musica classica che trasmetterebbero senza concessione;

che la RAI riesce a intercettare gran parte delle pubblicità perchè tramite la SIPRA può far affluire pacchetti diversificati con prezzi «convenienti»;

che i controlli in merito a durata, tipo e qualità delle trasmissioni Radiorai sarebbero insufficienti;

che ciò porterebbe a vendere a prezzi molto bassi gli *spot* su Radiorai;

che il 31 maggio 1997 scade l'ennesima proroga del regime provvisorio mentre il disegno di legge Maccanico fissa nel 70 per cento delle disponibilità le frequenze da assegnare alle emittenti locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di avviare una verifica attenta di quanto richiamato in premessa al fine di meglio individuare problemi, esigenze, fenomeni, anomalie e aspetti della radiotrasmissione in Italia in AM e FM;

se non si ritenga necessario intervenire subito integrando quanto previsto dalle norme vigenti per ordinare una globale riduzione del numero di watt dei trasmettitori di tutte le emittenti garantendo a tutte quelle dotate di requisiti minimi sul piano della affidabilità economica, della qualità di trasmissione, del tipo di programmazione, della gestione complessiva e del rispetto di leggi e regolamenti la libertà di espressione e di iniziativa.

(4-06137)

(29 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si assicura che i competenti organi tecnici di questo Ministero hanno effettuato ed effettuano verifiche sugli impianti dati in concessione alle emittenti radiotelevisive sulla base delle dichiarazioni presentate dalle stessi ai sensi della legge n. 422 del 1993, al fine di individuare eventuali

difformità rispetto a quanto censito ai sensi della legge n. 223 del 1990.

In merito alle modalità di ripetizione del segnale RAI, si informa che la società concessionaria del servizio pubblico non può essere autorizzata all'esercizio di nuovi impianti di diffusione, se gli stessi possono provocare situazioni interferenziali agli impianti legittimamente eserciti dalle emittenti private radiotelevisive, nè può reclamare tutela da interferenze nei punti di ricezione dei ponti cosiddetti «a rimbalzo» se tali punti risultano non essere compresi nell'area di servizio degli impianti di trasmissione che detti ponti dovrebbero alimentare.

Si rammenta, infine, che è in fase di ultimazione il nuovo piano di assegnazione delle frequenze previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, la cui approvazione, per quanto concerne la parte radiofonica, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1998, mentre le relative concessioni dovranno essere rilasciate entro il 30 aprile 1999, nel rispetto delle condizioni che verranno definite in un regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, ai sensi della legge n. 248 del 1997, svolgerà, in materia, le funzioni attualmente assegnate a questo Ministero.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

LORETO, BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che con decreto legislativo n. 459 del 28 novembre 1997, il Governo ha deciso la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della difesa, rinviando a successivi decreti ministeriali i concreti e conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione;

che a tutt'oggi non è stato ancora emanato il primo decreto ministeriale previsto, e cioè quello che individuerà gli stabilimenti ritenuti funzionali alle esigenze della difesa;

che, nonostante si sia ancora nella fase iniziale del processo di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della difesa, circolano comunque ipotesi e simulazioni in base alle quali l'Arsenale della Marina militare di Taranto e lo stabilimento «Marimuni» di Buffoluto subiranno una riduzione nei rispettivi organici di oltre 1.000 unità;

che tali notizie hanno provocato forti preoccupazioni in una città già pesantemente provata per gli effetti devastanti provocati dalla crisi della siderurgia;

che tali tagli, se dovessero essere reali, rappresentano un tributo pesante ed ingiustificabile pari ad oltre un quinto del numero complessivo dei posti da sopprimere previsto su scala nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stato predisposto il piano di riorganizzazione dell'Arsenale della Marina militare di Taranto e dello Stabilimento «Marimuni» di

Buffoluto; se risponda al vero che nei suddetti stabilimenti siano stati individuati «esuberi» per oltre 1.000 unità;

quali iniziative si intenda attivare per ridurre l'impatto sociale che sarà causato dall'avvio del processo di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della difesa nella città di Taranto, già pesantemente colpita dalla crisi della siderurgia e dal conseguente crollo dei livelli occupazionali.

(4-09443)

(30 gennaio 1998)

RISPOSTA. – L'area tecnico-industriale della Difesa, dal 1965 ad oggi, non è stata sottoposta a provvedimenti di razionalizzazione e di aggiornamento rispetto alle mutate esigenze istituzionali e all'evoluzione tecnologica. Ciò ha comportato, nel lungo periodo, notevoli diseconomie nonchè il determinarsi di accentuate inefficienze e disfunzioni, associate a esuberi di personale in relazione ad attività degli Enti divenute obsolete e non rispondenti alle nuove esigenze dell'Amministrazione della Difesa.

«Il nuovo modello di Difesa» sostenibile deve poter contare su un'area tecnico-industriale snella nelle dimensioni, altamente efficiente, operativamente adeguata e funzionale.

In questa ottica il decreto legislativo concernente la riorganizzazione dell'Area tecnico-industriale, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha indicato i criteri secondo i quali sarà ristrutturato l'interno settore e, nel classificare gli Enti della predetta area in enti dipendenti dagli ispettorati di Forza Armata ed enti dipendenti dal Segretario generale, ha rinviato ad un decreto ministeriale il compito di individuarli e catalogarli. Tale decreto è stato firmato dal Ministro della difesa e a breve termine sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Premesso quanto sopra, per rispondere ai senatori interroganti, si precisa che l'arsenale di Taranto passerà alle dipendenze dell'Ispettorato navale, responsabile nei confronti del Capo di Stato Maggiore della marina dell'efficienza dei mezzi operativi della Forza Armata, mentre lo stabilimento di Marimuni Buffoluto passerà alle dipendenze del segretario Generale.

L'Arsenale rimane il principale stabilimento per la manutenzione periodica o straordinaria delle Unità navali della marina militare e la sua riconfigurazione e ristrutturazione dovranno avvenire al termine di uno studio attualmente in avanzata fase di elaborazione.

Pertanto, le notizie riportate dagli organi di stampa e dagli stessi senatori interroganti in merito a presunti 700 esuberi di personale civile, vanno interpretate come un dato di prima approssimazione, che verosimilmente non tiene conto del naturale esodo del personale e che dovrà comunque essere verificato alla luce dello studio i cui risultati verranno presentati alle organizzazioni sindacali. In quella sede, in aderenza agli impegni assunti, saranno illustrate le iniziative che il Ministro della difesa intende mettere in atto per salvaguardare gli interessi del personale

civile della Difesa e ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione sull'area di Taranto.

Indicativamente tali iniziative consisteranno nella ricollocazione degli esuberi in Enti della Difesa presenti nella città (Maridipart, Mariscuola, Maricenprog, Maricentro, eccetera) ovvero in altre Pubbliche amministrazioni ed Enti locali. Saranno inoltre poste in essere tutte le possibili azioni per favorire l'insediamento e lo sviluppo di nuove realtà industriali nella zona di taranto che, oltre ad assorbire eventuali esuberi di personale, potrebbero avere una positiva ricaduta sull'economia dell'intera regione.

Infine, le notizie in merito ad un consistente esubero di personale civile (300 unità) preso lo stabilimento di Marimuni Buffoluto, sono prive di fondamento. Infatti, un gruppo di lavoro sta esaminando da circa sei mesi la situazione dei depositi di munizionamento della Marina e dell'Esercito per individuare una loro definitiva configurazione, anche nella prospettiva di una possibile interazione, per la conservazione e revisione periodica del munizionamento. In questo quadro, Marimuni Buffoluto continuerà ad operare come deposito munizioni costituendo una indispensabile realtà logistica per la Marina Militare.

Da quanto sopra, appare evidente come la Difesa – nell'ambito della ristrutturazione del comparto industriale finalizzato a renderlo funzionale, competitivo e adeguato alle esigenze operative derivanti dal nuovo scenario internazionale – sia attenta ai riflessi che tale ristrutturazione potrà avere sul personale civile della Difesa nonchè sulla realtà sociale.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(13 febbraio 1998)

MANIERI. *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che, sulla base di un programma di interventi riguardanti il settore d'intervento relativo al risanamento dei corpi idrici mandati in esecuzione da parte del prefetto di Bari, nominato commissario straordinario, è stato finanziato un impianto per il trattamento dei liquami urbani e delle acque di vegetazione di 14 comuni, che prevede la ubicazione a San Sidero degli impianti di depurazione, l'interrogante fa presente a codesto Ministero:

che la scelta del sito contravviene al principio di economicità dell'azione della pubblica amministrazione per due ovvie ragioni: San Sidero non è il centro del bacino d'utenza ed è zona collinare; ciò importa maggiori costi per la realizzazione dell'impianto e quindi maggiori tasse per i cittadini;

che non esiste alcuna valutazione d'impatto ambientale di un'opera che prevede la realizzazione di 23 vasche a cielo aperto di notevoli dimensioni (ve ne sono due di 35 metri di diametro)

oltre a un gasometro che, considerata la sua ampiezza, può dar luogo a pericoli di scarichi abusivi;

che non si sa ancora che fine faranno le acque, visto che la relazione al progetto generale del 1988 prevede lo smaltimento nel Canale Asso, la relazione idrogeologica, allo stesso progetto dell'ingegner Nuzzo prevede invece la realizzazione di 7 pozzi in agro di Melpignano, quella del comitato tecnico del prefetto di Bari afferma infine che «la scelta del recapito finale sarà successiva, sia che avvenga in mare (*sic*) sia che avvenga nel sottosuolo..»;

che nulla è stato fatto dal sindaco in merito al potere-dovere di controllo del territorio sancito dalle leggi urbanistiche statali e regionali (non esiste concessione edilizia, variante al piano territoriale, eccetera);

che nella zona ci sono decine di tombe medievali, una chiesetta del '500, cave di pietra leccese, masserie, depositi osteologici e le famose ventarole; ma per comprendere il valore archeologico della zona della localizzazione dell'impianto è sufficiente visitare il museo locale – di importanza internazionale – per accorgersi che buona parte, se non tutti i reperti osteologici, provengono da San Sidero;

che la distanza dal perimetro urbano è di appena 600 metri, mentre le sostanze tossiche che da tale impianto possono sprigionarsi (ammoniaca, putrescina, cadaverina, solventi, eccetera) si diffondono rapidamente e facilmente nell'atmosfera, con il rischio di provocare nel breve o nel luogo termine mutazioni, allergie, effetti teratogeni e tumori;

che San Sidero è individuata nel piano urbanistico territoriale della regione Puglia quale oasi di protezione faunistica,

alla luce di quanto esposto l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministero responsabile della tutela ambientale intenda assumere per verificare i controlli svolti ai fini della compatibilità ambientale e circa il recapito finale delle acque reflue.

(4-05616)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare relativa alla costruzione di impianto di depurazione consortile di maglie (LE) in località S. Sidero, si riferisce quanto segue.

A fronte della situazione igienico-sanitaria verificatasi nel 1994 nella regione Puglia con ripercussioni socie-economici, è stato necessario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 dichiarare lo stato di emergenza, a partire dal 27 ottobre 1994 fino al 31 dicembre 1995 con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognatura, di depurazione, di recapito delle acque depurate e autorizzate con Ordinanza dell'8 novembre 1994, il prefetto di Bari, quale Commissario delegato, ad attuare gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza.

La complessità degli interventi da porre in essere per il superamento della crisi igienico-sanitaria nel settore delle acque, ha reso necessario prorogare lo stato di emergenza ed i conseguenti pareri, al fine di con-

sentire al Prefetto di Bari la realizzazione e l'attivazione delle opere previste fino al 31 dicembre 1997.

La realizzazione del depuratore di Maglie fu prevista nel primo programma di interventi, adottato dal Commissario delegato con provvedimento n. 400-CD del 1° marzo 1995.

Tale infrastrutture doveva assicurare la depurazione dei liquami prodotti da 14 comuni della provincia di Lecce per un totale di 85.000 abitanti equivalenti.

Tra i Comuni interessati 13 sono assolutamente sprovvisti di impianti depurati, mentre quello a servizio del Comune di Maglie è obsoleto e con scarsa capacità depurativa. I reflui in uscita dall'impianto sono inviati nel sottosuolo.

All'individuazione del sito nella località San Sidero del comune di Maglie aveva provveduto lo stesso Consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 1998.

L'ubicazione è stata successivamente confermata in sede di Conferenza di servizi in data 17 luglio 1995 tra tutti i sindaci dei comuni interessati.

Durante tutto il periodo che si proceduto alla redazione del progetto, non sono mai state portate a conoscenza della prefettura di Bari, le problematiche di carattere ambientale sollevate nell'interrogazione parlamentare.

Le prime rimostranze del Comitato per la difesa di San Sidero sono stati avanzate solo quando i lavori erano già in stato di avanzata realizzazione.

Si rileva inoltre che il Commissario delegato ha operato in virtù dei poteri, anche derogati, conferiti della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1994, anche in riferimento agli aspetti urbanistici.

Si osserva in proposito che il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dal Comitato di San Siedro e in prima istanza accolta dal TAR Puglia-sezione di Lecce.

Ciò nonostante è in corso di esame da parte del Prefetto, in qualità di Commissario delegato, una variante per elevare ulteriormente il livello dell'impianto per quanto riguarda la protezione ambientale e l'inserimento nel paesaggio.

Infine per quanto riguarda la qualità e la destinazione dei reflui depurati in uscita dall'impianto, è stato istituito un gruppo scientifico per lo studio della complessa problematica.

Della materia è stata investita anche la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Minstero dell'interno n. 2450 del 27 giugno 1996 così come integrata dalla successiva ordinanza n. 2557 del 30 aprile 1997, nonchè il gruppo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 maggio 1997 n. 135.

Il Prefetto ha affidato all'IRSA la determinazione di alcuni aspetti di rilievo concernenti sempre il destino dei reflui depurati.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissioni e gruppi citati, verrà sviluppato e portato all'appalto il progetto relativo al recapito e al riutilizzo delle acque depurate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 febbraio 1998)

MANTICA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che il signor Philippe Daverio è stato assessore alla cultura nella giunta «Formentini». che ha amministrato il comune di Milano fino allo scorso maggio;

che gran parte della stampa quotidiana che contiene notizie della cronaca cittadina di Milano riporta, nell'edizione di questa mattina, dichiarazioni che si ritengono direttamente rese dal predetto Daverio (in quanto virgolettate e giacchè identicamente trascritte dai vari giornali), riguardanti l'avvenuta scoperta – da parte della moglie Elena (il nome di battesimo è riferito dai quotidiani «La Notte» e «Milano Mattina – L'Unità») – dei resti di una fontana che oltre trentanni fa era posta a corredo ornamentale dell'area antistante il Castello Sforzesco;

che la scoperta, da parte della signora, sarebbe avvenuta (così afferma l'*ex* assessore) nel 1993, all'interno di un deposito comunale sito nella via Cenisio della città di Milano ed avrebbe fra l'altro avuto il merito di «scagionare» l'*ex* Presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi dall'accusa (*rectius* dalla maldicenza) di aver fatto trasferire la predetta fontana presso un immobile di sua proprietà o disponibilità;

che non risulta all'odierno interrogante che la signora Elena abbia mai ricoperto funzioni comunali, ovvero abbia ricevuto incarichi di carattere professionale da parte della giunta, tali da condurla a ricerche nell'ambito dei depositi o magazzini del comune di Milano, che possono aver determinato il risultato ora ricordato dal coniuge assessore, risultato vuoi determinatamente perseguito, vuoi fortuito;

che, tuttavia, non può certo mettersi in dubbio quanto dal coniuge assessore ora riferito alla stampa,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:

se sia possibile incontrovertibilmente appurare, attraverso il signor prefetto di Milano, se la signora Elena – coniuge dell'*ex* assessore comunale Philippe Daverio – sia mai stata alle dipendenze del comune, ovvero abbia avuto dal proprio coniuge, ovvero da altri componenti della giunta, incarichi a carattere professionale che le consentissero l'esplorazione di siti comunali;

se alternativamente sia viceversa da ritenersi acclarato, per la stessa via prefettizia, che fosse prassi e – in definitiva – consentito a cittadini (ancorchè affini di pubblici amministratori del Comune di Milano) di accedere ai magazzini e depositi comunali e, in caso affermativo, quali cautele fossero doverosamente assicurate per la tutela degli oggetti ivi contenuti, in astratto sottoponibili a fortuite rotture.

(4-07366)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati dalla prefettura di Milano risulta che l'ex assessore alla cultura Philippe Daverio, corresponsabile con il collega Grunetti dell'arredo urbano del comune di Milano, incaricò la moglie di effettuare, a titolo volontario e non remunerato, un'indagine per individuare il luogo in cui potevano essere stati

depositati i pezzi smontati del monumento, cui fa riferimento l'interrogante.

L'incarico fu assunto in forma ufficiosa; non risulta infatti che la signora Daverio abbia ricevuto dal proprio coniuge, o da altri componenti della giunta comunale, incarichi a carattere professionale nè che sia stata alle dipendenze del comune.

Non riulta neppure che si possa accedere liberamente ai magazzini e ai depositi comunali.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da tempo il Consiglio comunale di Monterchi (Arezzo) denuncia disagi inerenti la ricezione dei segnali del telegiornale regionale della Toscana nel proprio territorio;

che il bacino di utenza interessato conta circa 40.000 persone, che sono costrette a seguire i notiziari di RAI tre unicamente delle Marche;

che nel corso delle varie sedute all'uopo convocate il consiglio comunale ha segnalato la necessità di razionalizzare, anche per motivi ambientali, paesaggistici e urbanistici, tutto il sistema dei ripetitori posizionati sulle montagne toscane,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda adottare iniziative volte a fornire adeguate soluzioni al problema;

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti affinchè il consiglio di amministrazione della RAI adegui le strumentazioni tecniche necessarie per la visualizzazione dei programmi del TGR della Toscana per una maggiore presenza sul territorio dell'informazione locale.

(4-05943)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo si fa presente che il problema della mancata ricezione del servizio televisivo regionale è tipico delle località situate in prossimità del confine tra due o più regioni, che ricevono i segnali di Raitre da impianti che diffondono la programmazione per la regione confinante.

Il contratto di servizio – approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 – proprio in considerazione di questi casi,

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

pur imponendo alla RAI l'estensione della terza rete televisiva fino a raggiungere un grado di copertura nazionale non inferiore al 98 per cento della popolazione, per quanto riguarda la copertura regionale, richiede di raggiungere un grado medio pari al 96 per cento della popolazione.

La medesima concessionaria, nel far presente che per quanto concerne la regione Toscana, vengono già ottemperati entrambi gli obblighi, ha precisato che nel suddetto contratto di servizio è prevista, nel biennio 1997-1999, la realizzazione dell'impianto di Monte Cetona e l'attivazione di un nuovo canale negli impianti di Monte Arnato e di Palazzo del Pero, allo scopo di offrire agli utenti delle zone della provincia di Arezzo non ancora raggiunte dal segnale, la programmazione regionale della Toscana.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la nostra epoca è sempre più legata e regolata dall'informazione e che, in tale contesto, ha assunto una maggiore importanza il mezzo televisivo, il più puntuale ed efficace per conoscere in tempo reale quanto accade nel mondo;

che in varie zone del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), del comprensorio montano Valtiberino e di altri comuni montani della provincia, non si ricevono i programmi televisivi della concessionaria RAI spa;

che nelle aree citate non è possibile captare in modo chiaro tutti gli altri segnali delle TV locali e nazionali;

che in quasi tutti i punti della Valtiberina i cittadini ricevono il segnale di RAI Tre delle regioni Umbria e Marche e non quello di RAI Tre Toscana;

che la situazione descritta di fatto provoca un disservizio, costringendo gli utenti, che pagano regolarmente il canone, a ricorrere a mezzi costosi, quali antenne paraboliche, per non essere privati di un servizio che dovrebbe essere garantito a tutti senza distinzioni geografiche;

che la RAI è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1988, ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 500 abitanti;

che sempre in base alla stessa normativa la RAI è tenuta a portare fino all'85 per cento il grado di servizio regionale per la terza rete;

che sull'intero territorio nazionale sono stati installati migliaia di miniripetitori, non autorizzati, per poter captare i segnali RAI, alcuni dei

quali disattivati a seguito dei controlli della polizia postale nel corso del 1995 e del 1996,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere affinchè la RAI conceda l'autorizzazione immediata e provvisoria per il ripristino dei piccoli ripetitori, in attesa di impianti del tutto idonei, senza alcun onere tributario per i comuni interessati e ciò al fine di garantire un servizio pubblico a tutti gli utenti del territorio.

(4-05944)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che ai sensi del vigente contratto di servizio stipulato fra questo Ministero e la concessionaria RAI – approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 – il livello di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva non deve essere inferiore al 99 per cento della popolazione per la prima e la seconda rete televisiva, con l'impegno della concessionaria ad estendere – nel biennio di vigenza del contratto medesimo – tale servizio fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti.

Per la terza rete televisiva la copertura media a livello nazionale dovrà essere non inferiore al 98 per cento della popolazione, mentre, in ambito regionale, dovrà raggiungere un livello medio pari al 96 per cento della popolazione; tale diversa percentuale è stata indicata proprio in relazione al fatto che esistono delle località, situate in prossimità del confine tra due o più regioni, che ricevono i segnali della terza rete da impianti extraregionali che, pertanto, diffondono la programmazione delle regioni confinanti.

Ciò premesso in linea generale si significa che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, ha precisato che nella regione Toscana entrambi i limiti sono stati già raggiunti; tuttavia, allo scopo di offrire il programma riguardante la propria regione anche a quelle località attualmente non raggiunte dal segnale, nel programma per il biennio 1997-1999 è stata prevista la realizzazione dell'impianto di Monte Cetona e l'attivazione di un nuovo canale negli impianti di Monte Arnato e di Palazzo del Pero.

Per quanto riguarda le difficoltà di ricezione nelle zone indicate si fa presente che problemi possono presentarsi in quelle zone dei comuni di Ortignano Raggiolo, Stia, Chitignano, Sestino e Castel Focognano che, a causa delle particolari condizioni orografiche locali, non sono in vista degli esistenti impianti RAI di Poggio Pratolino, Casentino e Chiusi della Verna.

In taluni casi le difficoltà sono insorte a seguito dello spegnimento di piccoli impianti privati per la ripetizione dei segnali RAI che risultano in regola con le prescrizioni di legge.

Tali zone, per la loro scarsa consistenza demografica, non rientrano al momento nei piani per l'estensione del servizio televisivo in ottemperanza degli obblighi che derivano dal vigente contratto di servizio, per cui le località interessate potrebbero provvisoriamente trarre giovamento

dall'attivazione di alcuni impianti privati per la ripetizione dei segnali RAI, per i quali risulta che alcuni comuni abbiano già avanzato richiesta di autorizzazione.

Il comune di Stia, ad esempio, ha chiesto l'autorizzazione per due ripetitori da attivare nelle località di Papiano Stia e La Madonna (il secondo dovrebbe ripetere i segnali provenienti dal primo) per servire le zone d'ombra rispetto agli impianti RAI di Poggio Pratolino e di Casentino.

Il comune di Chitignano ha chiesto l'autorizzazione ad attivare un ripetitore in località Monte Cucco Rosine per servire le zone del proprio territorio non in vista degli impianti RAI di Poggio Pratolino e di Casentino.

Il comune di Sestino ha chiesto l'autorizzazione per attivare un impianto, già realizzato, in località Case Santo Stefano per servire le zone in ombra rispetto all'impianto RAI di Sestino.

Nella Valtiberina ed in particolare nei comuni di Monterchi, di Anghiari e di Caprese Michelangelo non è possibile, al momento, ricevere i programmi regionali per la Toscana perchè il segnale di Raitre disponibile in quella zona proviene dall'impianto RAI di Monte Nerone, nelle Marche. Analoga situazione si presenta nel comune di Sansepolcro, nel quale è disponibile il programma regionale per l'Umbria, irradiato dall'impianto di Monte Arnato.

La soluzione si troverà con l'attivazione del nuovo canale nell'impianto di Monte Arnato, con il quale si potrà servire Sansepolcro, Anghiari e Caprese Michelangelo, nonchè del ripetitore di Palazzo del Pero che servirà Monterchi.

Nella Val di Chiana, infine, circa metà degli abitanti di Cortona riceve i segnali RAI dall'impianto di Monte Peglia che assicura il servizio regionale dell'Umbria: il problema sarà risolto con la realizzazione dell'impianto di Monte Cetona.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

PACE, MACERATINI, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, secondo quanto risulta agli interroganti, la trasmissione televisiva «Regione Italia», in onda il lunedì ed il giovedì dalle ore 19,50 alle ore 20.05 su RAI 3, lungi dall'essere un programma istituzionale, come viene definito, è invece l'esaltazione delle gesta eroiche della giunta Badaloni alla regione Lazio;

che la trasmissione in questione nacque allo scopo di dare un'ampia informazione regionale sia da un punto di vista politico che programmatico, rispondendo all'esigenza di creare una sorta di «federalismo informativo», in linea con i gusti e gli interessi dei cittadini laziali, i quali, sulla scia di una tendenza ormai generalizzata in Italia, seguo-

no con sempre maggior interesse gli avvenimenti della comunità locale;

che «Regione Italia», nata, dunque, con le migliori finalità, si è subito trasformata in una sorta di portavoce catodico della giunta Badaloni, ospitando nelle varie puntate soltanto rappresentanti della maggioranza (assessori, presidenti di commissioni consiliari, eccetera);

che la trasmissione in questione, materialmente realizzata dalla redazione del TG Lazio ma curata dall'ufficio stampa del presidente Badaloni che ne decide mensilmente il «timone», tende a sottolineare le difficoltà, le falle, le distorsioni ereditate dalle precedenti giunte, al fine di mettere in luce la solerzia e la tempestività con le quali il presidente Badaloni si muove per sanare i disastri che, eroicamente, si è accollato;

che il presidente Badaloni, in quanto giornalista, ha dato il personale contributo per risolvere la grave crisi occupazionale che affligge la categoria, assumendo un numero spropositato di colleghi da inserire in ogni settore della struttura amministrativa;

che di questi tre collaborano fattivamente al programma in questione: il signor Radaelli, assunto con diversi contratti giornalistici in qualità di esperto in relazioni pubbliche, direttore di diverse riviste di informazione regionale, nonchè addetto stampa personale di Badaloni; la signora Malandrucco, a lungo collaboratrice de «Il Tempo» quale esperta «regionalista», poi consulente del Cinseido (Centro interregionale di studi e documentazione) ed infine approdata al «Messaggero» dove cura la pagina di propaganda politica regionale; il signor Silvestri, addetto stampa del presidente Badaloni;

che la giunta Badaloni attraverso questi «tre moschettieri» riesce sempre e comunque a monopolizzare lo spazio televisivo messo a disposizione dalla struttura RAI e pagato con i soldi della collettività, costretta ad essere rappresentata, nella sua interezza, da uomini di parte,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare una situazione di così grave disparità nell'accesso ai mezzi di informazione, che vede il servizio pubblico televisivo completamente asservito alla propaganda di regime, nonchè quale sia la precisa situazione contrattuale dei signori Radaelli, Malandrucco e Silvestri.

(4-07122)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo dipoter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che la trasmissione «Regione Italia» è regolata da una convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Cinsedo, organismo rappresentativo della conferenza dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ed ha per obiettivo l'approfondimento di temi legati al sistema di autonomie locali.

In attuazione dlela citata convenzione, per ogni regione è stato istituito un comitato editoriale con compiti di indirizzo e garanzia, composto da membri designati dalle giunte regionali e presieduto dal caporedattore regionale della RAI.

Nel Lazio, ha proseguito la concessionaria, il comitato editoriale in questione è composto dal Presidente del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat) signor Aldo Falivena, dal signor Filippo Radaelli, dal professor Mario Morcellini, docente di sociologia della comunicazione all'Università «La Sapienza» e dal signor Egidio Guida, caporedattore regionale della RAI che è il presidente del comitato editoriale.

La medesima concessionaria, nel precisare che il signor Filippo Radaelli ha soltanto il ruolo di componente del comitato editoriale, ha sottolineato che nè lui nè altri collaboratori del presidente della Giunta regionale del Lazio – compresi la signora Malandrucco ed il signor Silvestri – hanno contratti di collaborazione con la testata giornalisica regionale RAI.

A completamento di informazione la ripetuta concessionaria ha significato che nel ciclo di trasmissioni concluso prima dell'estate il presidente Pietro Badaloni ha partecipato soltanto alla penultima trasmissione prima della sospensione, ed ha precisato che il programma non ha mai ospitato soltanto esponenti della maggioranza, ma ha dato ampio spazio anche alle posizioni dell'opposizione.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

PERA, MACERATINI, MANCA, PALOMBO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che le rivelazioni giornalistiche del settimanale «Panorama» su episodi riguardanti i militari italiani durante la missione Restore Hope in Somalia richiedono indagini serie per un rigoroso accertamento dei fatti;

che ove tali fatti fossero dimostrati i colpevoli dovrebbero adeguatamente risponderne;

che un autorevole rappresentante delle comunità somale in Italia, l'avvocato Douglas Duale, di fronte a nuove denunce, ha messo in guar-

dia contro possibili strumentalizzazioni, affermando tra l'altro: «Abbiamo fatto un'indagine e la conclusione è stata che queste nuove accuse sono completamente infondate» («La Stampa» del 23 giugno 1997);

considerato:

che la manifestazione di protesta organizzata a Pisa per il 21 giugno 1997 per chiedere lo scioglimento della brigata Folgore non ha trovato alcun ostacolo da parte delle più alte cariche della città, prefetto e questore, nonostante autorevoli e rappresentativi organismi cittadini avessero anticipatamente sollevato serie perplessità al riguardo;

che tale manifestazione avrebbe potuto essere fonte di disordini, con coinvolgimento di cittadini non interessati alla vicenda, poichè appena un'ora prima dell'inizio del corteo contro i paracadutisti previsto per le ore 18,30, si svolgeva il «Gioco del ponte di mezzo», con affluenza di molti turisti;

che le responsabilità soggettive non possono gettare comunque discredito su un intero Corpo che negli anni ha dimostrato alta capacità e valore durante varie missioni di pace in paesi europei ed extraeuropei, nonchè in situazioni di emergenza come l'alluvione in Versilia dell'anno 1996,

si chiede di conoscere:

per quale ragione il prefetto e il questore di Pisa abbiano concesso l'autorizzazione per una simile manifestazione;

quale sia il giudizio del Governo sui fatti in oggetto, sulle possibili strumentalizzazioni e, più precisamente, se sia favorevole o contrario allo scioglimento della brigata Folgore, come insistentemente richiesto da settori decisivi della maggioranza.

(4-06678)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – A seguito della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, cui fa riferimento l'interrogante, le autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno adottato tutte le iniziative occorrenti ad impedire disordini, considerata anche la concomitanza di altra manifestazione già programmata.

A tal fine, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato, stabiliva di differire l'orario di inizio della manifestazione, richiedendo inoltre un adeguato rinforzo delle forze dell'ordine.

Il corteo si è svolto regolarmente.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

PERUZZOTTI, LAGO, WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e della previdenza so-*

ciale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che in data 6 novembre 1995 veniva presentata dal signor Antonio Ferrario, nato a Magnago (Milano), il giorno 8 maggio 1923, domanda di riconoscimento di invalidità civile indirizzata all'USL di Legnano;

che in data 3 maggio 1996 si riuniva presso l'ospedale di Cuggiono (Milano) la commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili (numero di pratica 950566/C);

che in quella sede il signor Ferrario veniva riconosciuto «invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della sua età e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di effettuare gli atti quotidiani della vita», ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980, quindi con indennità di accompagnamento non reversibile, concessa senza limiti di reddito e di età dal Ministero dell'interno tramite la prefettura territorialmente competente;

che in data 4 luglio 1996 il signor Ferrario riceveva la comunicazione relativa all'esito dell'accertamento medico-legale in questione (protocollo n. 390), nella quale veniva segnalato che la copia del verbale redatto in data 3 maggio 1996 (protocollo n. 950566) era stato trasmesso alla prefettura competente;

che in data 11 agosto 1997 la prefettura di Milano, con riferimento alla documentazione pervenuta in data 2 settembre 1996, richiedeva al signor Ferrario documentazione relativa a rendita INAIL;

che in data 3 settembre 1997 il signor Ferrario inviava alla prefettura di Milano copia della documentazione richiesta, concernente «patologia diversa» da quella accertata precedentemente dalla commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili;

che in data 29 settembre 1997 la prefettura di Milano, con lettera recante numero di protocollo 231958, inviava al segretario della commissione sanitaria dell'USL n. 34 di Legnano e per conoscenza al signor Ferrario richiesta urgente per l'accertamento della persistenza dei requisiti sanitari accertati in data 3 maggio 1996 nei confronti dell'invalido in oggetto, seguita da richiesta di accertamento della patologia con la quale era stato riconosciuto invalido civile, se dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale;

considerato:

che il signor Ferrario non ha a tutt'oggi, come suo diritto, ricevuto le provvidenze economiche successive alla visita medico-legale del 3 maggio 1996, con arretrati a partire dal giorno 6 novembre 1995 (data di presentazione della domanda);

che la prefettura di Milano non ha ancora proceduto all'erogazione delle suddette spettanze, chiedendo un ulteriore accertamento della persistenza dei requisiti sanitari;

che la prefettura di Milano è in possesso della documentazione comprovante le diverse patologie, causa rispettivamente dell'invalidità civile e dell'invalidità del lavoro;

che la prefettura di Milano ha chiesto alla commissione medico-legale giudicante la scelta alternativa tra due diverse ipotesi, vale a dire «infortunio sul lavoro» oppure «malattia professionale», tralasciando inspiegabilmente di indicare alla commissione concernente una terza possibilità, cioè che la «patologia invalidante non possa essere dovuta nè all'una, nè all'altra causa»; in compenso viene ben evidenziato come il signor Ferrario sia titolare di rendita INAIL, senza comunque prendere in considerazione il fatto che detta rendita concerne una diversa patologia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire affinchè vengano corrisposte all'interessato in parola le provvidenze previste per legge, arretrati compresi, nel più breve tempo possibile, considerata l'avanzata età del richiedente;

se non si intenda attivare un'indagine conoscitiva sull'operato della prefettura di Milano, che risulta essere stata inadempiente in questa circostanza, onde evitare che si verifichino casi analoghi.

(4-08169)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Dal 28 marzo 1998 sarà possibile riscuotere presso l'ufficio postale del comune di Vanzaghello l'indennità di accompagnamento a titolo di invalidità civile, riconosciuta al signor Antonio Ferrario, a decorrere dal 1° dicembre 1995, con decreto del prefetto di Milano.

Tale decreto è stato emesso a seguito di specifici accertamenti sanitari, che hanno definitivamente eliminato ogni dubbio sulla possibile riconducibilità a cause di lavoro della patologia già accertata a titolo di invalidità civile e quindi sulla eventuale, conseguente non cumulabilità dell'indennità di accompagnamento con la rendita INAIL di cui l'interessato era già percettore.

Le verifiche erano state peraltro disposte in conformità a precise disposizioni impartite da questo Ministero con la circolare n. 8 del 12 maggio 1993.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che a Torviscosa, in provincia di Udine, le industrie chimiche della Caffaro spa, facente parte della galassia Fiat, scaricano da sempre i reflui di produzione, altamente inquinanti per la presenza di mercurio, in un canale (Canale Banduzzi) che sfocia nel fiume Ausa che convoglia le sue acque nella vicina laguna di Grado e Merano, famosa per le attività di maricoltura insediate;

che, da uno studio realizzato e pubblicato dalla USL n. 8 Bassa Friulana, nel 1986, emergeva una situazione molto preoccupante per l'ecosistema del bacino dell'Ausa: il fiume, a sud del canale Banduzzi, è stato censito nelle mappe ufficiali come «fiume di V classe di qualità», ovvero come un ambiente fortemente inquinato;

che nella relazione sopra menzionata si dichiarava che «il canale Banduzzi e il fiume Ausa a valle della confluenza del canale Banduzzi sono privi di qualsiasi forma di vita animale; l'ossigeno in superficie è assente fino alle foci»;

che la gravità della situazione ambientale portò il locale «Consorzio per la depurazione delle acque della Bassa Friulana» a prevedere nel proprio regolamento l'obbligo per le industrie insistenti nei territori dei comuni consorziati di allacciare i propri scarichi alla fognatura consortile (il cosiddetto «Tubone») per il successivo scarico in mare aperto;

che la Caffaro però, oltre ad ignorare per anni il regolamento, ha barato circa la reale quantità di mercurio immessa nel canale Banduzzi facendo leva sull'estrema genericità della legge Merli (n. 319 del 1976): al fine di far rientrare i propri reflui entro i parametri normativi massimi previsti per il mercurio, l'azienda ha fatto infatti confluire in uno scarico unitario tanto le cosiddette acque di processo, altamente inquinate da metallo pesante, quanto quelle di raffreddamento, considerate pulite;

che la Caffaro, con questo espediente, frutto di una singolarissima «interpretazione» della norma, ha diluito letteralmente il mercurio così da rispettare formalmente alcuni limiti di legge; solo alcuni, perchè in realtà l'articolo 9, comma 7, della legge n. 319 del 1976 recita testualmente: «non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge»;

che la vicenda sopra esposta è durata fino al dicembre 1996 quando, a seguito di un esposto presentato da un comitato locale, il presidio multizonale di prevenzione e l'ASL n. 5 Bassa Friulana hanno effettuato delle analisi: la situazione igienico-sanitaria del canale Banduzzi era così preoccupante che l'Azienda sanitaria ha dovuto esprimere un parere negativo per la realizzazione di ulteriori scarichi;

che, a seguito del diniego dell'Azienda sanitaria, il comitato tecnico provinciale, organo competente in materia per il rilascio della autorizzazione agli scarichi, è intervenuto ordinando alla Caffaro di conferire le acque di processo alla condotta fognaria consortile che, dopo averle demercurizzate, le avrebbe riversate in mare aperto;

che il canale in effetti non è stato risanato e il mercurio, attualmente presente nei fondali del canale, finirà immancabilmente nella già citata laguna, sulla cui area è da anni *in itinere* l'istituzione di un parco,

si chiede di sapere:

quali misure siano state intraprese nei confronti della Caffaro spa;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi urgentemente per sollecitare gli organi competenti a risanare il canale al fine di evitare ulteriori danni all'ecosistema compromettendo definitivamente le risorse naturali di un territorio declamato per la sua bellezza sin dall'antichità.

(4-07263)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, relativa allo stabilimento delle industrie chimiche Caffaro sito a Torviscosa (Udine), si precisa quanto segue:

lo stabilimento sopracitato risulta essere soggetto agli obblighi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (obbligo di notifica),

la società dello stabilimento in questione, in adempimento all'articolo 1 comma 9 della legge n. 137 del 19 maggio 1997, ha provveduto a trasmettere a questo Ministero la «scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori».

Si fa presente che, in attuazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, così come modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 137 del 19 maggio 1997 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'interno, del commercio e dell'artigianato ha predisposto un decreto in merito a «criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche».

Inoltre sulla base delle informazioni pervenute a questo Ministero la prefettura di Udine ha provveduto a redigere il Piano di emergenza relativo allo stabilimento delle industrie chimiche Caffaro.

Infine, il Servizio tutela ambientale della provincia di Udine, con proprio decreto del 13 maggio 1997, ha autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 133 del 1992, in via transitoria, lo scarico delle acque reflue pericolose contenenti mercurio dell'impianto di produzione soda-cloro di proprietà delle industrie chimiche Caffaro nel canale Banduzzi.

La prefettura di Udine assicura che lo stato del canale Banduzzi, anche se non risanato e se nei fondali è tuttora presente un'alta concentrazione di mercurio, non è tale da giustificare apprensioni nè per la salvaguardia della salute pubblica, nè per la fauna ittica esistente, come risulta peraltro dalle analisi svolte per conto dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, e tanto meno, può provocare inquinamento della Laguna, dato che gli studi della USL 8 non hanno evidenziato influenze sulla presenza di mercurio in Laguna per effetto dell'apporto delle acque dell'Aussa-Corno, nelle quali confluiscono le acque del canale Banduzzi stesso.

Si informa altresì che la procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Udine ha avviato mirate indagini per l'accertamento di ipotesi di reato previste dall'articolo 21 della legge

n. 319 del 1976 nei confronti del legale rappresentante e responsabile della Caffaro.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 febbraio 1998)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere quale sia l'atteggiamento della prefettura di Novara in relazione alla seguente lettera:

«LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA - SEZIONE DI BORGOMANERO.

A S.E. PREFETTO
Dr. Vincenzo Pellegrini
28100 NOVARA
e p.c. AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Domenico CUTTAIA
BORGOMANERO
e p.c. Alla STAMPA.

Oggetto: VARIANTE 229 2° LOTTO "località MEDA - SS 142 località S. CRISTINETTA"
rif. Vs. del 27.10.'97 prot. n. 42985
Ns. del 30.10.'97 prot. n. 43803

Alla luce dei due documenti citati in oggetto, con amarezza, esprimo a Sua Eccellenza il Prefetto di Novara, cui mi lega profonda stima e personale apprezzamento, il forte dissenso maturato inaspettatamente verso il Commissario Straordinario in Borgomanero. Questo dissenso scaturisce dal verificare, mio malgrado, che alla vigilia della conferenza di servizi (confermata per domani 20 Novembre 1997), sul tema della "tangenziale di Borgomanero 2° lotto", lo stesso Commissario Straordinario abbia negato un incontro specifico (allargato al Sindaco ed al Vicesindaco nonchè all'Assessore alla Viabilità uscenti), richiesto dal Gruppo Consigliare LEGA NORD P.I.D.P. di Borgomanero sino dal 27.10 e risollecitato il 30.10.

Resto in attesa di iniziative al riguardo che confermino gli auspici di cooperazione, confronto e continuità con le scelte DEMOCRATICAMENTE deliberate dal Consiglio Comunale che Ella Sig. Prefetto aveva assicurato ed autorevolmente indicato al Dott. Cuttaia avanti al Sindaco Dimissionario nell'ultimo ns. incontro dello scorso 30 Settembre.

A riconferma di quanto esposto nella mia precedente nota del 30.10.97 prot. n. 43803, allegato alla presente riproduco al protocollo del Comune di Borgomanero le mille firme raccolte dal comitato cittadini contro la tangenziale.

Ciò ad ulteriore riprova che le richieste avanzate dalla Comunità di S. Cristina sono supportate da una petizione popolare pressochè totale e ben difficilmente le stesse sono riconducibili ad interessi particolari (co-

me relazionato anche dal Ministro dei Lavori Pubblici) anzi le stesse richieste, come già ricordato, sono da intendersi in funzione di un consenso complessivo alla rapida realizzazione dell'intera «nuova variante SS. 229».

Tuttavia sono certo che l'impegno da Ella profuso, (impegno cui va il mio personale riconoscimento), oltre a risolvere per il meglio quanto sopra, non verrà meno all'obiettivo principale cui ambiva ed ambisce il Consiglio Comunale della Città di Borgomanero.

Obiettivo espresso mediante l'ordine del giorno n. 04 del 17 giugno 1996 al punto 1, ovvero:

P.1) "di impegnarsi con priorità assoluta al completamento della Variante SS. 229 in tempi rapidi e seguendo il percorso:

SS. 229 Borgomanero Sud (località Mada) SS. 142.

SS. 142 - Zona Cascina Beatrice, passando a nord di S. Cristinetta e di S. Marco.

SS. 142 zona Casc. Beatrice-Gozzano V. Beltrami passando ad Ovest di Gozzano.

Gozzano V. Beltrami - SS. 229 a Nord di Gozzano".

Devo osservare come questo percorso, esprime l'opzione vincolante per il tracciato ad OVEST di Gozzano e Briga Novarese, realizzando, con la migliore funzionalità dell'opera, il superamento delle gravissime problematiche viarie che affliggono Borgomanero ed il territorio.

Le motivazioni in merito alla scelta operata, sono ampiamente espresse nelle premesse dell'O.d.G. citato e sono ancora purtroppo di grande attualità.

Questo percorso inoltre, è stato approvato da dieci Consigli Comunali della Zona e riconfermato, nella valutazione delle ipotesi progettuali stesse dallo studio Maffey di Roma, dalla Conferenza di dodici Sindaci interessati, legittimi, unici portatori ed interpreti di tutti i settori socio-economici del territorio.

Tutto ciò esposto mi obbliga a ribadirLe la richiesta, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Borgomanero, di impegnare nella Conferenza di Servizi del prossimo 20 Novembre, il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d'Aosta, nonchè l'ENS alla integrale realizzazione del sopra esposto P.1 del citato O.d.G.

Allo scopo mi corre l'obbligo di ricordare quanto già analiticamente esposto nella mia precedente nota del 02.10'97 prot. n. 39417 e precisamente al punto -7-.

Ovvero che l'ultimo atto formalmente compiuto dal Consiglio Comunale di Borgomanero, non è la delibera n. 46 del 04 Agosto 1997 (mai votata in quanto venne meno il numero legale), bensì l'O.d.G. del 17.06.1996.

L'O.d.G. citato prende atto dell'impegno assunto, da S.E il Prefetto di Novara avanti ai rappresentanti della comunità di S. Cristina, ad appoggiare le richieste di modifica «anche del tracciato» in funzione di un consenso complessivo alla rapida realizzazione dell'intera «nuova variante SS. 229».

Pertanto in merito alle osservazioni che Ella mi comunica al punto 5 del citato prot. n. 42985, va ricordato che a quella data (17 giugno 1996), risale la richiesta di variazione del tracciato e va certamente stigmatizzata l'inerzia di chi pur stimolato, non ha meglio sfruttato i lunghi mesi trascorsi.

Nel riconfermarLe la richiesta, a nome del Gruppo Consiliare Lega Nord P.I.D.P., di un tempestivo incontro, da tenersi avanti al conferenza dei servizi, allargato al Sindaco Uscente Dott. Maria Piera Pastore, al Vicesindaco Rag. Ignazio Stefano Zanetta ed all'Assessore alla Viabilità, le porgo i migliori e cordiali saluti.

Borgomanero, 19 novembre 1997

Responsabile Provinciale Enti locali
e Segretario cittadino di Lega Nord P.I.D.P.
Carlo Alberto BARBAGLIA»

(4-08636)

(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – La questione lamentata dall'onorevole interrogante in ordine al comportamento del Commissario straordinario del comune di Borgomanero (Novara) è da ritenersi ampiamente superata nei fatti e negli eventi che si sono sviluppati nel decorso mese di dicembre.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel territorio di Pioltello-Rodano (Milano) è situato un polo chimico in cui operano quattro complessi industriali (SISAS, SIO, CGT, Pharmacia, ex Antibioticos);

che la medesima area è stata dichiarata «critica ad elevata concentrazione di attività industriale» ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 65 del 9 marzo 1995, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 sui rischi di incidenti rilevanti;

che sono state in precedenza presentate le seguenti interrogazioni parlamentari:

Mattioli e Ronchi, 4-05243, annunciata nella seduta del 21 settembre 1991 della Camera dei deputati;

Molinari, 3-00202, annunciata nella seduta del 2 dicembre 1993 della Camera dei deputati;

Mattioli e Scalia, 4-20528, annunciata nella seduta del 22 settembre 1993 della Camera dei deputati;

Grugnetti, 4-03358, annunciata nella seduta del 20 settembre 1994 della Camera dei deputati, con risposta del Ministro dell'ambiente del 22 gennaio 1995;

che si evidenzia una preoccupante frequenza di incidenti verificatisi all'interno del polo chimico ed in particolare:

agosto 1990, società Antibioticos spa, sversamento di toluene da serbatoi interrati (13.000 litri);

21 maggio 1992, società CGT, esplosione ed incendio dell'impianto di compressione acetilene;

8 giugno 1992, società SISAS spa, incendio all'impianto dell'acido isoftalico;

15 ottobre 1992, società SIO Air Liquide, scoppio del compressore ossigeno ad alta pressione;

1° maggio 1993, società SISAS spa, esplosione nell'impianto dell'anidride ftalica, reattore R1;

25 giugno 1994, società Antibioticos spa, avaria al depuratore reflui idrici;

29 novembre 1994, società SISAS spa, sversamento ortoxilolo da ferrocisterna presso la stazione ferroviaria di Limito;

16 giugno 1995, società SISAS spa, esplosione della caldaia Tosi 2 della centrale termoelettrica, che produce energia bruciando reflui gassosi;

27 maggio 1996, società SISAS spa, esplosione nell'impianto di produzione di anidride ftalica, reattore R2;

19 giugno 1996, società Pharmacia (ex Antibioticos spa), avaria al depuratore reflui idrici;

4 settembre 1996, società SISAS spa, infortunio sul lavoro presso l'impianto dell'acido isoftalmico, con riferimento ad alcuni operai, di cui uno in modo grave;

che a tutt'oggi non esistono autorizzazioni ministeriali all'emungimento dell'acqua di falda (40 milioni di metri cubi all'anno);

che la prefettura di Milano, in relazione all'incidente verificatosi all'interno della ditta SISAS il 27 maggio 1996, con lettera protocollo n. 20.2/09114178 del 3 giugno 1996 indirizzata alla procura della Repubblica ed all'ispettore regionale dei vigili del fuoco per la Lombardia, ha affermato: «Il Ministero dell'industria è pregato di voler valutare l'opportunità di sospendere la licenza d'esercizio rilasciata alla ditta SISAS»;

che il comando provinciale dei vigili del fuoco nella relazione del 12 giugno 1996, protocollo n. 6007, sugli incidenti verificatisi all'interno della ditta SISAS il 16 giugno 1995 e 27 maggio 1996 ha affermato: «... vi è stata la probabile disattivazione dei sistemi di sicurezza sulla quale sono in corso procedimenti penali da parte della procura della Repubblica presso la pretura di Milano e presso il tribunale», «... si ritiene che in generale la ditta SISAS utilizza tecnologie e sistemi di sicurezza non certamente all'avanguardia ma complessivamente "datati" ed obsoleti...»; «in definitiva alla luce dei due incidenti si segnala una situazione di alta pericolosità per la

pubblica e privata incolumità, pericolosità evidenziata dalla presenza dei vetusti impianti sopra descritti in area densamente popolata»;

che la concreta possibilità di destinare questo territorio ad altro utilizzo, attesi il quadruplicamento ferroviario della tratta Pioltello-Treviglio e l'ubicazione *in loco* di una stazione di porta che, unitamente alla necessaria bonifica della zona, ed in particolare delle discariche SISAS di materiale tossico e nocivo, determinerebbe un notevole incremento dell'occupazione,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati controlli riguardo alle attività di queste industrie in relazione alle autorizzazioni e all'osservanza delle leggi riguardanti l'inquinamento ed il rischio di incidenti, con particolare attenzione all'interazione delle quattro aziende, chimiche e ad alto rischio, fra di loro e con un territorio ad alta concentrazione abitativa, soggetto ad inversione termica 300 giorni all'anno, sorvolato dagli aerei in partenza da Linate, a ridosso di una linea ferroviaria che dovrà essere quadruplicata;

se sia stata presa in considerazione l'ipotesi della delocalizzazione delle ditte del polo chimico, resa ancora più urgente dall'incalzare degli ultimi incidenti, a partire dalla ditta SISAS, che risulta la più pericolosa sia per il numero elevato e con cadenza sempre più ravvicinata di incidenti, sia per la sua inaffidabilità, come è stato evidenziato dalle relazioni dei vigili del fuoco di Milano e dalla prefettura di Milano;

cosa sia stato fatto in concreto per una non più rimandabile bonifica delle discariche di materiale tossico e nocivo della ditta SISAS, in quanto la regione, competente in materia e già sollecitata dal Ministero dell'ambiente, ha finora disatteso tale grave problema.

(4-02486)

(22 ottobre 1996)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che la situazione relativa al polo chimico di Rodano-Pioltello (Milano) continua a destare sempre nuove e maggiori preoccupazioni;

che i dati riscontrati dal settore ecologia della provincia di Milano confermano che la prima falda nell'area del polo chimico è già inquinata;

che l'insediamento in questione è un potenziale pericolo paragonabile ad una bomba innescata; vi sono sia la «polvere esplosiva» (ovvero: oltre 9 milioni di chilogrammi di ossigeno liquido SIO e le sostanze altamente infiammabili utilizzate dalla SISAS, come 10 milioni di chilogrammi di combustibili liquidi, 100 milioni di chilogrammi di carbonio in polvere – nerofumo – presente nelle discariche, 900.000 chilogrammi di acetaldeide) che «il cerino», cioè i molti metri cubi di acetilene CGT (sostanza intrinsecamente instabile e che può esplodere da sola o per altre cause quali: aerei in decollo, passaggio dei treni della linea Treviglio-Milano, eccetera);

che tale insediamento ha già prodotto notevoli danni all'ambiente per l'inquinamento nelle aree circostanti, nelle acque di superficie e di falda e nell'aria;

che per chi risiede nella zona limitrofa al polo chimico e per chi vi lavora si verificano danni alla salute di carattere acuto o cronico, senza dimenticare che negli ultimi sei anni si sono verificati ben undici incidenti gravi;

che il prefetto Sorge, a seguito dell'ennesimo incidente verificatosi il 27 maggio 1996 presso lo stabilimento della SISAS, in una nota del 12 giugno 1996, chiedeva al Ministro dell'industria «di valutare l'opportunità di sospendere la licenza d'esercizio rilasciata alla ditta SISAS»;

che l'interrogante ha già presentato l'interrogazione 4-02486 (che non ha ricevuto risposta), rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e dell'ambiente, in merito alla grave situazione del polo chimico ed in particolare della SISAS;

che le analisi effettuate dal settore ecologia della provincia di Milano confermano le tesi che da anni associazioni ambientaliste e cittadini sostengono: nell'area SISAS vi è «una forte contaminazione della prima falda per quanto riguarda un composto della famiglia degli ftalati (in particolare il di-2-otilesilftalato), le concentrazioni sono di 400 ug/l a fronte di concentrazioni di riferimento (EPA) di 6 ug/l»;

che tale contaminazione del suolo arriva inequivocabilmente dalla discarica C;

che le diverse ordinanze emesse che obbligano la SISAS ad effettuare la bonifica non sono state sinora rispettate a causa dell'opposizione, anche legale, della ditta stessa,

si chiede di sapere:

se, sulla base delle notizie sopra riportate, non sorprenda che la ditta si dichiari disponibile ad investire per riqualificare l'area, tenendo conto che le stesse promesse erano già state fatte nel passato, ma la realtà procurata dalle discariche A, B e C dimostra le vere intenzioni della SISAS;

se non si reputi urgente che le discariche vadano immediatamente bonificate, a spese della SISAS, asportando tutto il materiale depositato;

se non si intenda procedere al depotenziamento ed alla delocalizzazione del complesso industriale, a partire dalla SISAS, prima che, come purtroppo la situazione lascia supporre, possano avvenire altri gravi incidenti;

se il Governo non intenda invitare la regione Lombardia a rispettare quanto previsto dall'accordo di programma per il quadruplicamento della ferrovia Milano-Treviglio che, tra l'altro, prevede l'avvio di un nuovo accordo per la bonifica delle discariche localizzate nel polo chimico.

(4-05982)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, relativa al polo chimico di Pioltello-Rodano, ed in particolare agli stabilimenti SISAS, SIO, CGT e Antibioticos, si precisa quanto segue.

Gli stabilimenti SISAS e SIO risultano essere soggetti agli obblighi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (obbligo di notifica).

Sulla base delle informazioni fornite dalla prefettura di Milano risulta che per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di notifica (SISAS e SIO) sono stati redatti i Piani di emergenza esterni.

Sulla base delle informazioni fornite a questo Ministero della regione Lombardia gli stabilimenti CGT e Amtibioticos risultano essere soggetti agli obblighi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 (obbligo di dichiarazione), la cui competenza spetta alla Regione.

La competenza del Ministero dell'ambiente, relativamente agli obblighi di dichiarazione, è quella di indirizzare, coordinare e di indicare le modalità di standardizzazione per la presentazione delle dichiarazioni.

In materia di controlli ed ispezioni si ricorda che queste vengono normalmente svolte durante la fase istruttoria relativamente a ciascun stabilimento dai competenti Comitati tecnici regionali, nonchè da parte del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di normali controlli. Si fa inoltre presente che in attuazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, così modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 137 del 19 maggio 1997, questo Ministero di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha predisposto un decreto in merito «criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della repubblica del 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(10 febbraio 1998)

RONCONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nella serata del 25 marzo 1997 nel corso della trasmissione intitolata «Pinocchio» e condotta dal giornalista Gard Lerner un giornalista invitato ha indicato nei medici di medicina generale una categoria di privilegiati che guadagnano circa dieci milioni al mese, che lavorano non più di due ore al giorno e che sono al centro di un mercato illecito di assistiti;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle interrogazioni sopra riportate.

che a queste gravissime accuse il conduttore non ha dato la possibilità di obiezione da parte degli interessati;

che da queste accuse essi potrebbero ricevere gravi danni per lo svolgimento della professione,

l'interrogante chiede di sapere quali tempestive iniziative si intenda assumere per ristabilire una corretta informazione e per assegnare alla categoria dei medici di medicina generale un giusto spazio di replica. (4-05060)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quato rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha comunicato che in apertura della puntata di «Pinocchio» in onda il 10 aprile 1997, Gad Lerner ha risposto al presidente dell'associazione medici di famiglia, dottor Mario Falconi, scusandosi per il disguido per cui, durante il dibattito sulla sanità, che si era tenuto nel corso della rubrica «Il grillo parlante», non era stato presente alcun rappresentante della citata Associazione.

Lo stesso conduttore ha inoltre dato lettura del comunicato inviato al dottor Falconi, nel quale venivano rettificate alcune affermazioni del giornalista Mario Giordano precisando, in particolare, anche a nome di Giordano, che tali affermazioni non avevano alcun intento diffamatorio.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Modica, nella seduta del 15 luglio 1997, ha votato all'unanimità un ordine del giorno finalizzato alla richiesta di potenziamento dell'organico del distaccamento dei Vigili del fuoco di Modica e di ottenimento di mezzi adeguati;

che il distaccamento dei Vigili del fuoco di Modica copre un vasto territorio che, oltre ad essere fortemente esposto, specialmente nel periodo estivo, al rischio incendi, risulta essere ad alto rischio sismico;

che il Corpo dei vigili del fuoco di Modica è dotato di mezzi esigui e di personale insufficiente che solo per spirito di abnegazione e con grandi sacrifici riesce ad affrontare le frequenti emergenze,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinchè la caserma dei Vigili del fuoco di Modica venga adeguatamente potenziata in uomini e mezzi.

(4-07199)

(23 luglio 1997)

RISPOSTA. – La carenza di organico del distaccamento dei vigili del fuoco di Modica rispecchia una generale situazione di disagio presente su tutto il territorio nazionale.

Tale carenza sarà in parte superata, entro pochi mesi, con l'assunzione del personale risultato idoneo nel concorso a 588 posti di vigile permanente, la cui immissione in servizio è prevista al termine dei corsi di formazione.

Ciò consentirà di adeguare gli organici dei comandi provinciali dei vigili del fuoco alla pianta organica del Corpo nazionale stabilita con decreto minsiteriale DP/14 del 1993, che per Modica prevede un ammontare organico pari a 29 unità.

Per quanto riguarda l'evidenziata carenza di automezzi di intervento in dotazione al predetto distaccamento, si precisa che tale situazione caratterizza le strutture del Corpo a livello nazionale, riflettendosi, ovviamente, in maniera negativa sulla sicurezza dei cittadini.

La presente congiuntura economica e le ripetute riduzioni dei fondi disponibili – del resto ben note anche in sede parlamentare – non consentono per il momento un potenziamento dei mezzi di intervento, la cui distribuzione viene, comunque, effettuata con criteri uniformati alla massima imparzialità sull'intero territorio nazionale, tenendo ovviamente presente sia le situazioni di particolare rilievo da un punto di vista ambientale che quelle determinate da emergenze improvvise e non prevedibili.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'Istat ha annunciato un censimento industriale che non dovrebbe comportare adempimenti burocratici per le imprese in quanto saranno utilizzate in larga misura le informazioni già esistenti;

che questo nuovo approccio creerà un nuovo archivio generale: Archivio statistico delle imprese attive (Asia);

che tali informazioni sono in parte ricavate direttamente da dati che le imprese sono tenute a dichiarare al Ministro delle finanze, all'Inps, all'Inail e alle camere di commercio, e in parte da dati forniti da Enel e Telecom;

che i dati Enel e Telecom derivano da rapporti contrattuali con le imprese, e potrebbero essere ceduti all'Istat senza il consenso esplicito e diretto degli interessati,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro intenda salvaguardare la *privacy* delle imprese, verificando che l'accesso alle informazioni Enel e Telecom avvenga solo con il consenso dei diretti interessati, e non vengano divulgate informazioni specifiche capaci di sfavorire i diretti interessati.

(4-07985)

(9 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dall'ISTAT, si precisa quanto segue.

Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi si propone, da un lato di offrire in periodo intercensuario informazioni statistiche aggiornate sul sistema delle imprese, dall'altro di completare il registro statistico delle imprese (ASIA), istituto mediante l'integrazione delle informazioni anagrafiche ed economiche, relative alle imprese, contenute nei grandi archivi nazionali (Registro delle imprese delle CCIAA, Ministero delle finanze, INAIL, INPS, ENEL e Telecom), secondo quanto disposto dal Regolamento CEE del 22 luglio 1993, n. 2186 e dall'articolo 8 della legge n. 681 del 1996.

Il completamento di ASIA consentirà di contenere i costi della produzione delle informazioni strutturali e congiunturali in campo economico, nonchè di ridurre drasticamente l'onere statistico che grava sulle imprese.

Ciò premesso, si precisa che l'intera operazione è improntata al massimo rispetto delle norme di legge che tutelano il diritto alla riservatezza delle persone, fisiche e giuridiche, a cui si riferiscono le informazioni utilizzate a fini statistici (decreto legislativo n. 322 del 1989, articoli 8 e 9), ed è conforme alle previsioni della legge n. 675 del 1996 che, com'è noto, consente il trattamento di dati personali in ambito pubblico per il perseguimento dei fini istituzionali di ciascuna amministrazione o ente, entro i limiti previsti dalla disciplina normativa di settore.

I microdati contenuti negli archivi oggetto di integrazione vengono, pertanto, trattati dall'Istat unicamente per finalità riconducibili alle previsioni del regolamento CEE sopra citato. Ogni utilizzo per scopi diversi o da parte di soggetti non legittimati è rigorosamente precluso. Conseguentemente, è da escludere che taluna delle istituzioni partecipanti al progetto ASIA possa venire a conoscenza di dati elementi conferiti da altre istituzioni. Tale assoluto riserbo vige anche con riguardo ai dati forniti da ENEL e Telecom, benchè, per quest'ultima, si tratti di informazioni prive del carattere di riservatezza, in quanto desunte dagli ordinari strumenti di consultazione, accessibili a tutti.

In merito a quanto asserito nell'interrogazione, circa il presunto obbligo di ENEL e Telecom di acquisire il consenso dei fornitori preventivamente alla trasmissione all'Istat dei dati di rispettiva pertinenza, si richiama il disposto dell'articolo 20, lettera *c)* della legge n. 675 del 1996, che consente ai privati di prescindere dal consenso dell'interessato nella comuncia-

zione di dati personali «in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria».

Con espresso riferimento a ENEL va anche precisato che tale società è componente del Sistema statistico nazionale (Sistan), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1991). In quanto tale, essa è soggetto al regime di circolazione controllata dai dati elementari vigente all'interno del Sistan e, più precisamente, all'obbligo di consentire l'utilizzo a fini statistici delle informazioni amministrative in suo possesso, fermi restando il vincolo di segretezza e la rigorosa finalizzazione dell'uso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(16 febbraio 1998)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* –

Considerato:

che nelle varie occasioni in cui il CONI ha convocato le organizzazioni di categoria dei ricevitori per discutere dei problemi del settore ha volontariamente ignorato l'esistenza del Sindacato totoricevitori sportivi aderente alla Federazione italiana tabaccai, non convocandolo ed ignorando le numerose richieste verbali e formali in tal senso;

che il CONI continua a non riconoscere come interlocutore il suddetto Sindacato che associa circa quattromila totoricevitori su di un universo complessivo di circa tredicimila operatori ed è diffuso sul territorio in modo capillare, vantando uffici in cui svolge servizi in favore della categoria in tutte le province italiane;

che tale sindacato vanta organi elettivi propri (sindacati provinciali, un comitato direttivo nazionale e un presidente nazionale) che si distinguono pienamente da quelli della Federazione italiana tabaccai e vantano dignità decisionale propria;

che il CONI rifiuta ogni colloquio con il suddetto sindacato proprio in quanto «affiliato» alla Federazione italiana tabaccai e da essa dipendente;

che il singolo ricevitore si associa volontariamente al Sindacato totoricevitori sportivi e che tale scelta associativa può prescindere – come spesso accade – dall'appartenenza alla categoria dei tabaccai; infatti al suddetto sindacato sono associati anche ricevitori non tabaccai,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sollecitare spiegazioni di tale comportamento al CONI che, in quanto ente di natura pubblica, dovrebbe operare *super partes*;

perchè a tutt'oggi il CONI continui ad operare discriminanti ed arbitrarie scelte di interlocuzioni sindacali che ledono le più elementari

norme della democrazia, in particolare la libertà di rappresentanza sindacale stabilita dalla Costituzione italiana, ed impediscono di fatto ad oltre quattromila operatori del settore di poter essere opportunamente rappresentati.

(4-08030)

(15 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Si premette, come precisato dal CONI, che nel settore Concorsi pronostici gestiti dal CONI non vi sono sindacati di categoria; che le Ricevitorie Totocalcio vengono concesse secondo una normativa che prescinde dal possesso della licenza di esercizio commerciale; che il CONI non ha alcun rapporto con Associazioni di commercianti ed esercenti, ancorchè gestori di Ricevitorie Totocalcio.

Alla riunione del 30 settembre 1997, convocata dal CONI, hanno partecipato i rappresentanti delle due associazioni, che rappresentano maggioritariamente i Totoricevitori sportivi, cioè i concessionari della raccolta dei concorsi pronostici gestiti dal CONI.

Nelle prossime riunioni, che verranno convocate periodicamente per informazioni sulle istruzioni tecniche emanate dall'Ente in materia di concorsi pronostici, le convocazioni verranno estese anche all'Associazione dei Totoricevitori sportivi aderente alla Federazione italiana tabaccai.

Il Ministero delle finanze ha fatto presente di non avere elementi utili al riguardo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(20 febbraio 1998)

TURINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcune leggi ed atti aventi forza di legge hanno fortemente modificato i princìpi dell'ordinamento delle autonomie locali, determinando importanti obblighi di recepimento da parte degli organi rappresentativi degli enti locali;

che la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni prevede che gli statuti di comuni e province debbano stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione di quelle amministrazioni (articolo 2) da attuarsi attraverso opportuni regolamenti (articolo 5) tra i quali risultano particolarmente vincolanti quelli sugli istituti di partecipazione (articoli 6 e 7) e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (articolo 51);

che la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni prevede che le pubbliche amministrazioni adottino misure organizzative

e regolamentari in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, riaffermando i princìpi di pubblicità dell'azione amministrativa, prevede che le pubbliche amministrazioni individuino nell'ambito della propria struttura interna «Uffici per le relazioni con il pubblico» che assicurino la conoscenza di normative, servizi e strutture all'utenza, nonchè l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dei cittadini;

che la legge 25 maggio 1993, n. 81, definendo nuove attribuzioni agli organi degli enti locali, prevede all'articolo 33 che i comuni adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge;

che il comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, è inadempiente per molte di queste nuove disposizioni (ed anche per quelle facoltative recepite nello statuto come quelle riguardanti il difensore civico);

che la mancanza dei regolamenti *ex* articoli 6 e 7 della legge n. 142 del 1990 e articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 determina minori garanzie per i cittadini-utenti nella tutela dei loro interessi legittimi e diritti soggettivi;

che la mancanza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina, secondo autorevole dottrina, la concreta impossibilità di individuare con precisione il datore di lavoro *ex* articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonchè una corretta separazione fra gli organi politici ed amministrativi sanciti dal decreto legislativo n. 29 del 1993,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo ovviare a tale stato di fatto e se non ravveda nei fatti descritti in premessa l'opportunità di proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Massa Marittima per «gravi e persistenti violazioni di legge», *ex* articolo 39, comma 1, della legge n. 142 del 1990.

(4-08583)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Nel caso segnalato dall'onorevole interrogante non possono ravvisarvi gli estremi per l'adozione della sanzione prevista dall'articolo 39, 1° comma della legge n. 142 del 1990. L'ipotizzata configurazione di gravi e persistenti violazioni di legge, secondo consolidata giurisprudenza, si realizza nel caso in cui la legge sia stata reiteramente violata con atti positivi, disapplicandola o rifiutandosi di applicarla, o con comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente di adottare gli atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

È necessario, poi, che le violazioni di legge siano «persistenti» e, cioè, che esse siano state vanamente contestate all'organo, con invito ad eliminarle, e caratterizzate dal connotato della gravità per la loro portata

trasgressiva dell'ordinamento. Ciò comporta che non basta una qualsiasi inosservanza per legittimare un intervento straordinario ed eccezionalmente lesivo dell'autonomia – qual'è il provvedimento di rigore a carico degli organi – ma occorre una violazione che si qualifichi particolarmente per le sue potenziali conseguenze e l'importanza dei principi dell'ordinamento da essa conculcati.

Circa l'adeguamento degli statuti alle norme indicate, si precisa che la legge n. 81 del 1993 prevede, in via di principio, che, in caso di mancato adeguamento statutario alle norme sopravvenute, si applicano direttamente le norme di legge. Tale criterio interpretativo è stato ribadito dal Consiglio di Stato.

Nel caso di Massa Marittima non si verificano lacune normative, potendosi direttamente applicare le norme ancora non recepite.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(17 febbraio 1998)

VERALDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'Ente poste in Calabria non riesce a garantire un efficiente servizio a causa delle carenze di personale;

che i dirigenti regionali dell'Ente hanno più volte segnalato tale carenza di organici e, da anni, sono costretti a sopprimere servizi, a provvedere con abbinamenti di zone di recapito e a ridurre gli orari di usufruibilità dei servizi d'istituto presso gli uffici minori per carenza di personale;

che la regione Calabria è stata esclusa dalle assunzioni con contratto a termine, in altre regioni ammesse e riconosciute;

che il sacrificio degli addetti è notevole pur di garantire lo svolgimento di tutti i servizi d'istituto e la produttività, malgrado tutto, è aumentata;

che l'Ente poste dovrà attivare le filiali nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l'esistenza di un piano che prevede il trasferimento di unità calabresi in altre regioni;

se esista un piano di rilancio dei servizi postali nella regione in considerazione della crescente domanda turistica presente ed in vista del decollo dei contratti d'area in alcuni territori;

le iniziative intraprese per l'attivazione delle filiali di Crotone e Vibo Valentia ed i tempi di attuazione.

(4-07837)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante

nell'atto parlamentare in esame – ha significato che allo scopo di migliorare lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel contempo di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione dell'ente medesimo di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Ciò premesso in linea generale, il ripetuto ente ha comunicato che la disponibilità di personale presso la sede della Calabria appare adeguata e complessivamente idonea a garantire un soddisfacente livello di esecuzione dei servizi.

Per far fronte alle assenze del personale derivanti da malattie, congedo, maternità o altro, la sede in parola fa ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato tanto che alla data del 10 dicembre 1997 risultavano applicate presso la suddetta sede n. 355 unità a tempo determinato di cui n. 150 applicate ai servizi di recapito e n. 165 ad altri servizi.

Nel comunicare, altresì, che non sono previsti nè sono allo studio piani relativi a trasferimenti di personale o prepensionamenti riguardanti la sede Calabria, il ripetuto ente ha precisato che in tale sede – in relazione allo sviluppo del turismo, dei trasporti e delle attività portuali – sono in corso proficui contatti con le locali strutture amministrative, culturali, commerciali e industriali (Università, società Medcenter, gestione porto di Gioia Tauro, nucleo industriale di Crotone, eccetera) al fine di dare una più ampia diffusione e maggiore pubblicizzazione dei nuovi servizi forniti dall'EPI (pik-up, sistema «carnet» per servizio postacelere, possibilità di istituire uno «sportello avanzato» dei servizi p.t. nell'area del nucleo industriale di Crotone, eccetera).

In merito, infine, alla mancata istituzione delle filiali a Crotone ed a Vibo Valentia, ha concluso l'ente, non si è ritenuto, per il momento, di modificare l'attuare assetto strutturale e territoriale in vista della imminente trasformazione in società per azioni.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(14 febbraio 1998)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in località «Ganfo Riel» di Lugana di Sirmione (Brescia) è stata realizzata una grande costruzione fronte lago, relativa alla pratica

edilizia n. 16/91, concessione n. 77, da adibirsi ad attività commerciale direzionale, con annesso appartamento per custode;

che l'area è inserita nel comparto A, poligono n. 19, del piano particolareggiato n. 3, le cubature previste sono di metri cubi 9.000 e le altezze previste dalle norme tecniche di attuazione sono di 7 metri come da convenzione della giunta municipale n. 25 del 25 marzo 1991 (costruzione per comparti);

che in relazione a tale contesto era stata presentata nella XII legislatura l'interrogazione parlamentare 4-01389 cui rispose l'allora ministro Paolucci in data 13 aprile 1995, annunciando che non rispondeva con esattezza in quanto l'ufficio tecnico comunale del comune di Sirmione non dava le informazioni richieste dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Brescia in data 5 novembre 1994,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni di tali omissioni dell'ufficio tecnico del comune di Sirmione e se ora si sia finalmente in grado di avere serie risposte in merito;

se sia stata rispettata la destinazione commerciale direzionale prevista dalla concessione, visto che in loco è esposto un cartello con la dicitura «vendesi appartamenti», e se tale vincolo tipologico sia ritenuto essenziale nei rogiti;

se siano state rispettate le altezze visto che si hanno tre suddivisioni, piano terra, primo piano e sottotetto;

se siano state rispettate le distanze dall'alveo del lago, nonchè le disposizioni relative alla «legge Galasso», considerato che la zona è soggetta a tutela paesaggistica ambientale *ex* legge n. 1497 del 1939. (4-07462)

(11 settembre 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Ministro per la funzione pubblica *pro tempore*, Frattini, in data 1° marzo 1995, rispondeva all'interrogazione dello scrivente in relazione alla costruzione di ben 11 case-albergo nel comune di Sirmione (Brescia), che avrebbero cambiato destinazione d'uso indipendentemente dalle disposizioni del Piano regolatore generale locale;

che nella predetta risposta il Ministro evidenziava che le case-albergo autorizzate nel comune di Sirmione grazie ed in base alla variante al Piano regolatore generale, con il mantenimento degli *standard* urbanistici previsti nella misura minima di 50 metri quadrati ogni 100 metri cubi in aggiunta allo *standard* della zona D3, potevano essere trasformate da case-albergo in appartamenti turistici di piccola tipologia; tale operazione avrebbe interessato 11 case-albergo e precisamente:

Betta-Codignola
Nova Sirmio
società Le Vele
Immobiliare Serenella

società Sirmioncino
società TVE
società Virgilio Costruzioni
società Mepa
società Sobreco
società Acquarius
società SIS;

che per due strutture, alla data della risposta all'interrogazione, non era stata fatta alcuna verifica in quanto i lavori edili non erano stati ancora completati;

che per altre 5 erano state avviate le procedure (previa diffida del 17 maggio 1994) finalizzate al completamento dell'*iter* burocratico per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della legge n. 215 del 1983;

che il Ministro recepiva le informazioni date dal commissariato della regione Lombardia ed evidenziava la decisione realistica del comune di Sirmione di trasformare le case-albergo in strutture residenziali turistiche, ciò con previsione di pagamento di oneri ai sensi dell'articolo 57 delle norme transitorie, che non sono state mai attuate per il decadimento della variante al Piano regolatore generale avvenuto in data 22 luglio 1995;

che deve altresì essere considerato che Sirmione dispone di già ben 2.929 seconde case e di 2.049 case occupate da residenti, pertanto, con la predetta proposta sarebbero stati immessi sul mercato altri 400 appartamenti turistici, quindi altre seconde case, di piccolissime dimensioni, cioè 35-45 metri quadrati; l'operazione suddetta, al contrario di quanto esposto, diventa fortemente speculativa, visto che tali piccole dimensioni sono le più richieste dal mercato, ma anche le più costose e facilmente vendibili, soprattutto in relazione all'ubicazione delle stesse, autorizzate in posti panoramici in vista di adempiere al compito di casa-albergo; per comprendere di quale speculazione si tratti basti verificare come alcune vitali case-albergo non sono state mai oggetto di avvio dell'attività economica prevista dal Piano regolatore generale, ma in esse sarebbe stato fatto subito ciò che non era permesso; questo lo si può osservare dall'inizio dei lavori, dal tipo di concessione, dalla fine dei lavori, nonostante che la convenzione comune – privati e i rogiti avessero previsto un obbligo di vincolo alberghiero per 18 anni;

che a seguito della suindicata risposta ministeriale sono state presentate successivamente nella medesima materia altre interrogazioni, ciò anche in relazione alla mancata approvazione della variante al Piano regolatore generale di Sirmione, per cui le suindicate case-albergo dovrebbero essere ancora rimaste tali a meno che non siano state attivate altre soluzioni atte a coprire abusi ed illeciti già perpetrati in passato,

si chiede di sapere:

se le informazioni date dal commissariato della regione Lombardia possano essere considerate quali risultanze di un'indagine ispettiva, visto che le norme cui fa riferimento il Ministro nella citata risposta alle interrogazioni, erano relative alle previsioni della variante al Piano regolatore generale di Sirmione e quindi comunque subordinate all'autoriz-

zazione della giunta-regionale lombarda per cui tali notizie arrivavano probabilmente dal comune stesso che proponeva la variante che di fatto copriva illeciti (come segnalato nell'interrogazione 4-00348 del 3 giugno 1994);

se risulti che il commissariato abbia verificato se tali strutture fossero già state costruite in modo non conforme alle concessioni e successivamente vendute in singole unità immobiliari e soprattutto quando esse siano state costruite e in quale modo;

se non si ritenga che le proposte nella variante al Piano regolatore generale, la trasformazione da D3 in D6 turistico-residenziale, avvenendo a posteriori, non favorissero e coprissero, al contrario, speculazioni immobiliari già commesse molto prima di quando vennero proposte le norme transitorie e quindi, di fatto, se queste rappresentassero un *escamotage* atto a coprire comunque degli illeciti e dunque se si ritenga che vi fosse consociativismo tra ufficio tecnico, amministrazione comunale e privati;

se risulti che nelle convenzioni tra privati proprietari dei complessi case-albergo fosse ben specificata la destinazione d'uso ed il vincolo alberghiero per 18 anni; in tal caso quale responsabilità abbiano i notai in relazione alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985 (articolo 21), soprattutto in relazione alle incombenze relative al certificato di destinazione d'uso;

quale sia l'opinione in merito al fatto che «l'esigenza del cambiamento di destinazione d'uso in relazione alle mutate esigenze economico – sociali non costituisce il riconoscimento di errori computi», e quindi se tale affermazione recepisce ulteriormente solo quello che l'Autorità comunale avrebbe segnalato al commissariato e voluto proporre con la variante (poi scaduta) coprendo abusi al Piano regolatore generale e come mai nella precedente risposta non sia stato indicato se alcune di queste strutture siano state comunque costruite seguendo le direttive scritte nelle concessioni e quindi se rimanessero degli abusi che si concretizzavano anche in omissioni di carattere fiscale;

se corrisponda a verità che le società Mepa, Nova Sirmio, Sirmioncino e Sobreco avrebbero pagato l'ICIAP per gli anni 1993 e 1994 (per la società Acquarius solo il 1994 e per tutte le altre non si troverebbero riscontri), quali siano le motivazioni addotte e quale sia la situazione per gli anni successivi fino alla data odierna;

se risulti che le utenze dell'acqua, luce e gas siano state pagate secondo la tariffa commerciale o individuale, e da quale data;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare risposte esaurienti in relazione alle realtà degli stati di fatto e in base a ciò che il vigente Piano regolatore generale prevede;

se non si ritenga che tale situazione rispecchi l'ennesimo consociativismo tra autorità comunale sirmionese, ufficio tecnico comunale, professionisti locali e cittadini.

(4-07555)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. (*) – Le problematiche sollevate dall'onorevole interrogante attengono a materia rientrante nella sfera di autonomia dell'ente locale, in qualche modo preclusa all'intervento governativo, che si risolverebbe altrimenti in una indebita ingerenza.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi informativi richiesti potrebbero correttamente essere acquisiti nella sede istituzionale più propria mediante l'esercizio del sindacato ispettivo a livello locale.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(9 febbraio 1998)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle interrogazioni sopra riportate.